*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143º — Numero 184**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 7 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## AVVISO AGLI ABBONATI

**A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.**

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI PRESIDENZIALI

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 164/L**

LEGGE 11 luglio 2002, n. **169.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.**

LEGGE 11 luglio 2002, n. **170.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.**

**02G0192 - 02G0193**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2002, n. **171.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

# AGREEMENT

# ON RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

## PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Iran hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both States;

Intending to utilize their economic resources and potential facilities in the area of investments as well as to create and maintain favourable conditions for investments of the investors of the Contracting Parties in each others' territory and;

Recognizing the need to promote and protect investments made by the investors of the Contracting Parties in each others' territory;

Have agreed as follows:

## ARTICLE 1.
## DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, the meaning of the terms used therein are as follows:

1.The term "investment" refers to every kind of asset invested by the investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party, including the following:

(a) movable and immovable property as well as rights related thereto, such as leases, mortgages, liens, pledges and usufructs;

(b) shares or any kind of participation in companies, such as securities, debentures, equity holdings and credits;

(c) money and / or receivables and any other performance having an economic value connected with an investment as well as reinvested returns and any increases in the value of the original investment;

(d) all industrial and intellectual property rights;

(e) rights to search for, extract and/or exploit natural resources;

(f) economic rights as well as any licence and franchise conferred by law.

2.The term "investors" refers to the following persons who invest in the territory of the other Contracting Party within the framework of this Agreement:

(a) natural persons who, according to the laws of either Contracting Party, are considered to be its national;

(b) legal persons of either Contracting Party which are established under the laws of that Contracting Party and their headquarters or their real economic activities are located in the territory of that Contracting Party.

3.The term "returns" refers to the amounts legally yielded by an investment including profit derived from investments, capital gains, interest, dividends, royalties and fees.

4.The term "territory":

(a) in case of the Italian Republic shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which it exercises sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

(b) in case of the Islamic Republic of Iran means areas under the sovereignty or jurisdiction of the Islamic Republic of Iran, and includes its maritime areas.

ARTICLE 2
PROMOTION, ADMISSION AND
PROTECTION OF INVESTMENTS

1. Either Contracting Party shall encourage its investors to invest in the territory of the other Contracting Party.

2. Either Contracting Party shall, within the framework of its laws and regulations, create favourable conditions for attraction of investments of investors of the other Contracting Party in its territory.

3. Either Contracting Party shall admit investments of investors of the other Contracting Party in its territory and grant all necessary permits for the realization of such an investment, in accordance with its laws and regulations.

4. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment to the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

## ARTICLE 3
## NATIONAL TREATMENT AND MOST FAVOURED NATION TREATMENT

1. Investments of natural and legal persons of either Contracting Party effected within the territory of the other Contracting Party shall receive the host Contracting Party's full legal protection and fair treatment not less favourable than that accorded to investments effected by its own investors or investors of any third state.

2. Should, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations that may come into force between the Contracting Parties for the future, come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, this treatment will apply to investors of the other Contracting Party.

3. If a Contracting Party has accorded or shall accord in future advantages, privileges or rights to investor(s) of any third state by virtue of its membership to existing or future agreements establishing a free trade area,a customs union, a common market, and / or by virtue of its signature of a regional or subregional Agreement, and international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade, it shall not be obliged to accord such advantages, privileges or rights to investors of the other Contracting Party.

## ARTICLE 4
## EXPROPRIATION AND COMPENSATION

1. Investments of natural and legal persons of either Contracting Party shall not be nationalized, confiscated, expropriated or subjected to measures having an equivalent effect by the other Contracting Party except such measures are taken for public purposes, in accordance with due process of law and in a non-discriminatory manner.

2. Compensation shall be prompt, effective and appropriate. The amount of compensation shall be equivalent to the fair market value of the investment immediately before the nationalization, confiscation or expropriation has been taken, announced or made public.
Compensation shall be calculated in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable immediately before the nationalization or expropriation has been taken, announced or made public.

The expropriating or nationalizing Contracting Party will be under a commitment to pay compensation without undue delay. In case of undue delay the financial costs related to the delayed payment shall be borne by the expropriating Contracting Party from the day on which the payment becomes due till the

date of actual payment, and based on the prevailing rate applicable in the European banking system.

3. A national or company of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall enjoy the right of prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party, to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation and any compensation thereof conforms to the principles set forth in this Article, and to decide all other matters relating thereto.

4. Should the expropriating Contracting Party decide to sell the exproriated investment, the former owner or his assignees have the right to repurchase it at the fair market value which in no case is less than the compensation price.

## ARTICLE 5
## TREATMENT FOR DAMAGES OR LOSSES

Investors of either Contracting Party whose investments suffer damages or losses due to any armed conflict, revolution, state of emergency or similar events in the territory of the other Contracting Party shall be accorded by the other Contracting Party treatment for damages or losses no less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any third state.

## ARTICLE 6
## REPATRIATION AND TRANSFER

1. Each Contracting Party shall permit in good faith the following transfers related to investments referred to in this Agreement, to be made freely and without undue delay out of its territory after fiscal obligations and legal procedures related to the transfer have been met:

(a) returns;

(b) proceeds from the sale and/or liquidation of all or part of an investment;

(c) royalties and fees related to agreements on the transfer of technology;

(d) sums paid pursuant to Articles 4, 5 and 7 of this Agreement;

(e) loan installments related to an investment provided that they are paid out of such investment activities;

(f) monthly salaries and wages received by the employees of an investor who have obtained in the territory of the host Contracting Party the corresponding work permits related to that investment;

(g) payments resulting from the decision made by a court and / or an arbitral tribunal under the provisions of Article 8.

2. The above transfers shall be effected in a convertible currency and at the prevailing rate of exchange at the date on which the investor applies for the related transfer to the bank, to which the investor has made the relevant funds available for the purpose of transfer.

3. The investor may choose to agree otherwise with the host Contracting Party on the manner of repatriation or transfers referred to in this Article.

ARTICLE 7
SUBROGATION

If a Contracting Party or its designated agency subrogates an investor pursuant to a payment made under an insurance or guarantee agreement against non- commercial risks under a system established by law:

(a) such subrogation shall be recognized by the other Contracting Party;

(b) the subrogee shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which the investor would have been entitled to exercise ;

(c) disputes between the subrogee and the host Contracting Party shall be settled in accordance with Article 8 of this Agreement.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES
BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND INVESTOR(S)
OF THE OTHER CONTRACTING PARTY

1. If any dispute arises between the host Contracting Party and investor(s) of the other Contracting Party with respect to an investment, the host Contracting Party and the investor(s) shall primarily endeavour to settle the dispute in an amicable manner through negotiation and consultation.

2. In the event that such dispute cannot be settled as provided in paragraph 1 of this Article within six months from the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

(a) the host Contracting Party's court having territorial jurisdiction;

or with due regard to the laws and regulations of the host Contracting Party to:

(b) an ad hoc Arbitral Tribunal, in compliance with the arbitration rules of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration;

(c) the International Center for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedure under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, if or as soon as both Contracting Parties have acceded to it.

## ARTICLE 9
## SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through consultations and negotiations.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies in writing the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties and with due regard to their laws and regulations be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted on the following manner : within two months from the date on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint one arbitrator and the two arbitrators thus appointed shall appoint the President of the tribunal within three months from the date of their appointments.

4. If, within the periods specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in the absence of any other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the International Court is a national of one of the Contracting Parties or, if for any reason, it is impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote and its decisions shall be binding on the Contracting Parties. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

6.The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures and determine the place of arbitration.
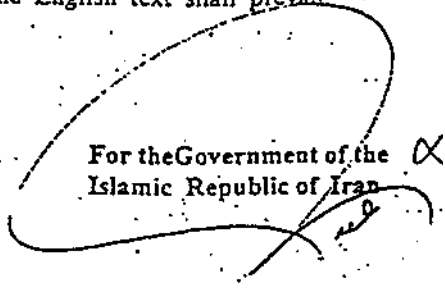
ARTICLE 10
VALIDITY OF THE AGREEMENT

1. This Agreement shall be ratified.

2. This Agreement shall enter into force for a period of ten years after 30 days form the date of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall communicate officially to each other that their respective ratification procedures have been completed. This Agreement shall remain in force thereafter unless one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing of its intention to terminate it. The termination shall come into effect after six months from the date of reception of the notification.

3. After the expiration of the validity or termination of this Agreement its provisions shall apply to investments under this Agreement for a further period of ten years.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on March 10, 1999, corresponding to Esfand 19, 1377 (Iranian calendar), in two originals, each in the Italian, Farsi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Islamic Republic of Iran

# PROTOCOL

On signing the Agreement on reciprocal promotion and protection of investments between the Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Iran, the Contracting Parties also agreed on the following provisions, which shall be deemed as an integral part of this Agreement:

**With reference to Article 1:**

- In the territory of the Islamic Republic of Iran this Agreement shall apply to investments, reinvestments and any modification in the form of investments approved by the competent authority. The competent authority in the Islamic Republic of Iran is the Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran (O.I.E.T.A.I.).
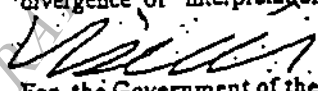
- With respect to both Contracting Parties, this Agreement shall also apply to investments made prior to its entry into force. However in the Islamic Republic of Iran the applicability of this Agreement to such investments shall be subject to the approval of the above-mentioned authority. The present Agreement shall not apply to disputes that have arisen before its entry into force.
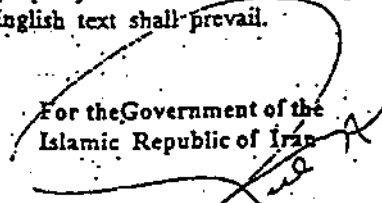
**With reference to Article 2:**

- According to its laws and regulations, each Contracting Party shall regulate as favourable as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party performing activities related to investments under this Agreement, and members of their families.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on March 10, 1999, corresponding to Esfand 19, 1377 (Iranian calendar), in two originals, each in the Italian, Farsi and English languages; all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

| For the Government of the Italian Republic | For the Government of the Islamic Republic of Iran |
|---|---|

# ACCORDO

## TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## ED

## IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN

## SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando intensificare la cooperazione economica per il mutuo vantaggio di entrambi gli Stati;

intendendo utilizzare le proprie risorse economiche e le potenziali risorse nel campo degli investimenti, così come creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e

riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, il significato dei termini utilizzati è il seguente:

1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, ed include in particolare:

a) beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto correlato, come: affitti, ipoteche, diritti di pegno e usufrutti;

b) titoli azionari ed ogni altra forma di partecipazione a società, come titoli, obbligazioni, quote di partecipazione e crediti;

c) liquidi e/o crediti finanziari o qualsiasi altra prestazione avente valore economico, relativi ad investimenti, nonchè i redditi reinvestiti ed ogni incremento del valore dell'investimento originario;

d) tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale;

e) diritti di prospezione, estrazione e/o sfruttamento di risorse naturali;

f) diritti economici, nonché licenze, concessioni o franchige conferite con legge.

2. il termine "investitore" si riferisce alle seguenti persone che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente nel quadro del presente Accordo:

a) "persone fisiche", le quali, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, abbiano per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi e regolamenti;

b) "persone giuridiche" di ciascuna Parte Contraente, stabilite sotto la legge di una di esse e che abbiano la propria sede o che abbiano localizzato la propria reale attività nel territorio di quella Parte Contraente.

3. Per "redditi" si intendono le somme legalmente ricavate da un investimento, ivi compresi i profitti da esso derivati, plusvalenze, interessi, dividendi, royalties e compensi.

4. Il termine "territorio":

a) per la Repubblica Italiana indica, oltre alle zone ricomprese nei confini terrestri, le "zone marittime". Queste ultime ricomprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali essa esercita la sovranità e diritti sovrani e giurisdizionali in base al diritto internazionale;

b) per la Repubblica Islamica dell'Iran significa aree sotto la sovranità o la giurisdizione della Repubblica Islamica dell'Iran, incluse le aree marittime.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE, AMMISSIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' i propri investitori ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, creerà condizioni favorevoli per attrarre gli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio.

3 Ciascuna Parte Contraente ammettera gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio e concederà

tutti i permessi necessari per la realizzazione di tali investimenti, in conformità alle proprie leggi e regolamenti.

4 Entrambe le Parti assicureranno in ogni momento un equo e giusto trattamento agli investimenti effettuati. dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente non saranno in alcun modo colpiti con provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

## ARTICOLO 3

## TRATTAMENTO NAZIONALE E TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA.

1. Gli investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente riceveranno da quest'ultima piena protezione legale ed un equo trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli investitori di qualunque Stato Terzo.

2. Nel caso in cui, dalla legislazione di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi internazionali che dovessero entrare in vigore in futuro tra le Parti Contraenti, dovesse risultare in futuro una cornice legale per cui gli investitori dell'altra Parte Contraente verrebbero a godere di un trattamento più favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale trattamento si applicherà agli investitori dell'altra Parte Contraente.

3. Se una Parte Contraente ha accordato o accorderà in futuro vantaggi , privilegi o diritti ad investitori di qualunque Paese terzo per effetto della partecipazione ad esistenti o futuri Accordi che

stabiliscono ad un'Area di Libero Scambio, un'Unione Doganale, un Mercato Comune e/o in virtù della sua adesione ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione od a facilitare gli scambi transfrontalieri, non vi sarà l'obbligo per detta Parte Contraente di accordare tali vantaggi, privilegi o diritti agli investitori dell'altra Parte Contraente.

## ARTICOLO 4

## ESPROPRIO E COMPENSAZIONE

1. Gli investimenti effettuati dalle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, confiscati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente da parte dell'altra Parte Contraente, eccetto che nel caso in cui tali misure siano prese nel pubblico interesse, a norma di legge e sulla base di un criterio di non discriminazione.

2. La compensazione dovrà essere pronta, effettiva ed appropriata.

L'ammontare della compensazione corrispondera' al reale valore di mercato dell'investimento nel momento immediatamente precedente all'effettuazione, all'annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione.

La compensazione sara calcolata in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente esistente nel momento immediatamente precedente all'effettuazione, all'annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione.

La Parte Contraente che effettua l'esproprio o la nazionalizzazione si impegna a corrispondere la compensazione senza indebito ritardo. In caso di indebito ritardo, i costi finanziari ad esso

riferiti saranno sostenuti dalla Parte Contraente che effettua l'esproprio a partire dal giorno in cui il pagamento è dovuto fino alla data in cui avviene il pagamento effettivo, sulla base del tasso prevalente applicato dal sistema bancario europeo.

3. Qualora un cittadino o una società di ciascuna Parte Contraente asserisca che il suo investimento, in tutto o in parte, è stato soggetto ad esproprio, avra' diritto ad una pronta revisione del suo caso da parte dell'Autorita' giudiziaria od amministrativa competente dell'altra Parte Contraente, al fine di determinare se tale esproprio ha avuto luogo e, in tal caso, se l'esproprio e la conseguente compensazione siano stati effettuati in conformità ai principi stabiliti in questo Articolo, nonché di decidere ogni altra questione al riguardo.

4. Se la Parte Contraente che effettua l'espropriazione dovesse decidere di mettere in vendita l'investimento espropriato, il precedente proprietario od i suoi aventi causa hanno il diritto di riacquistare la proprieta' al reale valore di mercato, il quale in nessun caso dovrà essere inferiore all'ammontare della compensazione.

## ARTICOLO 5

## TRATTAMENTO PER DANNI O PERDITE

Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di ogni forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o altri avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, riceveranno dall'altra Parte Contraente un risarcimento per tali perdite o danni non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri cittadini o agli investitori di qualunque Paese Terzo.

## ARTICOLO 6

## RIMPATRIO E TRASFERIMENTO

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà in buona fede i seguenti trasferimenti relativi agli investimenti di cui al presente Accordo, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento:

a) profitti;

b) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita e/o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

c) royalties e compensi relativi ad accordi per il trasferimento di tecnologia;

d) somme pagate in conformità agli Articoli 4, 5 e 7 del presente Accordo;

e) rate di mutui relativi ad un investimento, purchè pagati dall'attività dell'investimento stesso;

f) salari mensili e stipendi percepiti da impiegati di un investitore i quali hanno ottenuto nel territorio della Parte Contraente ospite i corrispondenti permessi di lavoro in relazione a tale investimento;

g) pagamenti risultanti dalla sentenza di un tribunale e/o un tribunale d'arbitrato secondo quanto stabilito dall'Articolo 8.

2. I trasferimenti di cui al presente articolo saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore presenta la domanda per il relativo trasferimento alla banca, alla quale l'investitore ha reso disponibili tali fondi allo scopo del trasferimento.

3. L'investitore può scegliere di concordare altrimenti con la Parte Contraente ospite riguardo alle modalità di rimpatrio o trasferimento di cui al presente Articolo.

ARTICOLO 7

SURROGA

Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo agente designato surroghi un investitore in seguito ad un pagamento effettuato sotto la copertura di un accordo di garanzia od assicurazione contro rischi non commerciali nel quadro di un sistema stabilito per legge :

a) tale surroga sarà riconosciuta dall'altra Parte Contraente;

b) il surrogato non potrà esercitare nessun diritto oltre a quelli che l'investitore avrebbe avuto titolo ad esercitare;

c) ogni controversia tra il surrogato e la Parte Contraente ospite sarà composta in conformità all'Articolo 8 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE ED UN INVESTITORE(I) DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE



1. Qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte Contraente ospite ed un investitore (gli investitori) dell'altra Parte Contraente in merito ad un investimento, la Parte Contraente ospite e l'investitore (gli investitori) cercheranno in primo luogo di comporre tale controversia in via amichevole, tramite negoziati e consultazioni.

2. Qualora tale controversia non possa essere risolta come previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

a) al Tribunale della Parte Contraente ospite territorialmente competente;

ovvero, con il dovuto riguardo per le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente ospite:

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il lodo di tale Tribunale Arbitrale.

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e

cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano acceduto.

## ARTICOLO 9

## REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovra' essere, per quanto possibile, amichevolmente composta attraverso consultazioni e negoziati.

2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere composta entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notizia scritta all'altra Parte Contraente, la controversia verrà, su iniziativa di una delle Parti Contraenti e con il dovuto riguardo alle leggi ed ai regolamenti di entrambe, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alla disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale ed i due membri così designati eleggeranno il Presidente del Tribunale entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per

qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti per le Parti Contraenti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese del proprio arbitrato e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno divise tra le Parti Contraenti in misura eguale.

6. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure e determinerà il luogo in cui avrà corso l'arbitrato.

ARTICOLO 10

VALIDITÀ DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica.
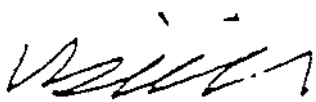
2. Il presente Accordo entrera' in vigore per un periodo di dieci anni dopo trenta giorni dalla data dell'ultima delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate. Il presente Accordo rimarrà in vigore anche in seguito a meno che una delle Parti Contraenti non decida di comunicare in forma scritta la propria intenzione di porvi termine. In tal caso, l'Accordo avrà termine dopo sei mesi dalla data di ricezione della notifica.

3. Dopo che il presente Accordo è giunto a scadenza, o qualora vi sia stato posto termine, le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli investimenti effettuati nell'ambito dell'Accordo medesimo per un ulteriore periodo di 10 anni.

In fede di che, i Sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 marzo 1999, corrispondente ad Esfand 19, 1377 (calendario iraniano) in due versioni originali, ciascuna in lingua italiana, farsi, ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
In caso di ogni divergenza sull'interpretazione farà fede il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran

# PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran sulla promozione e protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole che formano parte integrante dell'Accordo:

<u>1.Con riferimento all'articolo 1:</u>

Nel territorio della Repubblica Islamica dell'Iran il presente Accordo si applicherà agli investimenti, reinvestimenti e ad ogni modifica nella forma degli investimenti approvata dalla competente Autorità.

L'Autorità competente nella Repubblica Islamica dell'Iran è l'Organizzazione per gli Investimenti, l'Assistenza Tecnica ed Economica dell'Iran (O.I.E.T.A.I.).

Con riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo si applicherà altresì agli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del medesimo.

Comunque nella Repubblica Islamica dell'Iran l'applicabilità del presente Accordo a tali investimenti sarà soggetta all'approvazione dell'Autorità sopra citata. Il presente Accordo non si applica alle controversie sorte prima dell'entrata in vigore del medesimo.

<u>2.Con riferimento all'Articolo 2:</u>
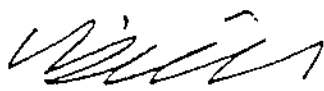
Secondo le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà, nel modo più favorevole possibile, le questioni relative all'entrata, soggiorno e movimento nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che intraprendano attività connesse agli

investimenti secondo quanto stabilito dal presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.

in fede di che i Sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 marzo 1999, corrispondente ad Esfand 19, 1377 (calendario iraniano) in due versioni originali, ciascuna in lingua italiana, farsi, ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

In caso di ogni divergenza sull'interpretazione farà fede il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran



---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 742):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 16 ottobre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 novembre 2001, con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 e 14 marzo 2002.

Presentata relazione il 18 marzo 2002 (742/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 2002.

*Camera dei deputati* (atto n. 2555):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 marzo 2002, con il parere delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 18 aprile 2002 e il 30 maggio 2002.

Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

**02G0204**

LEGGE 31 luglio 2002, n. **172.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 2002, N. 108

*All'articolo 1:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* «31 maggio 2003» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2003»*; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:* «rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione»;

*al comma 2, primo periodo, le parole:* «del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999»; *all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:* «rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione»;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«*4*. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività»;

*al comma 5, le parole:* «del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999»;

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«*7*. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5»;

*dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:*

«8-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.

8-*ter*. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-*bis*, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis* *(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria)*. – *1*. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.

2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole da:* «e le parole:» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «e dopo le parole: "1999, 2000 e 2001" sono inserite le seguenti: "nonchè di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002"»;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1° gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I lavoratori interessati da tali

licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis* (*Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili*). – *1.* All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e limitatamente all'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002".

2. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

*3.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di 2.789.000 euro per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

*4.* Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo».

*All'articolo 3, al comma 1, le parole da:* «Fino alla data di entrata in vigore» *fino a:* «non oltre il» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fino al».

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

«Art. 3-*bis* (*Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine*). – *1.* La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

*All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«*1.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede:

*a)* quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;

*b)* quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448».

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2843-*bis*):

Disegno di legge derivante dallo stralcio del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione A.C. 2843 deliberato dall'Assemblea il 2 luglio 2002, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) il 2 luglio 2002.

Esaminato in aula e approvato il 2 luglio 2002.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1562):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 4 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 10ª, 12ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 luglio 2002.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 10, 11, 18, 23 luglio 2002.

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2002.

---

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 60.

**02G0202**

LEGGE 1° agosto 2002, n. **173.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 2002, N. 107

*All'articolo 1:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«*1.* I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«*2-bis.* Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare».

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«*1.* Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche»;

*al comma 2, sono soppresse le parole:* « , lettere *a)* e *b)*, »;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni ».

*All'articolo 4, al comma 1, le parole:* « 30 giugno 2003 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 giugno 2004 ».

———

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1490):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Moratti) l'11 giugno 2002.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia), 7ª (Istruzione), in sede referente, l'11 giugno 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 giugno 2002.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 7ª (Istruzione), in sede referente, il 19, 26 giugno 2002; il 3 luglio 2002.

Esaminato in aula l'11 luglio 2002 e approvato il 16 luglio 2002.

*Camera dei deputati* (atto n. 3030):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia), VII (Cultura), in sede referente, il 17 luglio 2002 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I e V.

Esaminato dalle commissioni riunite II (Giustizia), VII (Cultura) il 18 luglio 2002.

Esaminato in aula il 22 luglio 2002 e approvato il 24 luglio 2002.

———

Avvertenza:

Il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 68.

**02G0201**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cavenago d'Adda e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Cavenago d'Adda (Lodi) ed il sindaco nella persona del sig. Ferruccio Pallavera;

Considerato che, in data 10 giugno 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cavenago d'Adda (Lodi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Erminia Rosa Cesari è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Cavenago d'Adda (Lodi) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ferruccio Pallavera.

Il citato amministratore, in data 10 giugno 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lodi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 153/02 13.4 Gab. del 1° luglio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cavenago d'Adda (Lodi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Erminia Rosa Cesari.

Roma, 16 luglio 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A09970**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro Vernotico e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guido Aprea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 20 giugno 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2002/6058/13/Gab. del 21 giugno 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guido Aprea.

Roma, 16 luglio 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A09971**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da ventisette consiglieri, di cui ventidue rese in un atto contestuale, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Pezzuto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 giugno 2002, da ventisette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, di cui ventidue rese in un atto contestuale, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17665/Gab./VI Sett. del 25 giugno 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno la quasi totalità del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Pezzuto.

Roma, 16 luglio 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A09972**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Castrolibero e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per l'impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castrolibero, (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in data 9 giugno 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

L'impossibilità di procedere alla surroga, per esaurimento dell'unica lista presente, dei consiglieri dimissionari, tra i quali figura un consigliere sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto con nota n. 1646/13.3/Gab. del 27 giugno 2002 lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, 17 luglio 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A09969**

---

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2002.

**Ulteriori interventi urgenti nel comune di Joppolo, provincia di Vibo Valentia, per il ripristino dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti soggetti ad erosione ed instabilità a seguito di incendi boschivi.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare i coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Vista l'ordinanza n. 3073 del 22 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, recante «Interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 ed interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio», con la quale sono state disposte, tra l'altro, misure per il ripristino dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti soggetti ad erosione ed instabilità a seguito degli incendi verificatisi in zone collinari e montuose, ed ai sensi della quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, già Ministero dell'ambiente, è stato a tal fine autorizzato ad elaborare un programma di interventi urgenti da adottare a cura delle regioni e degli enti locali interessati;

Visto il progetto generale presentato dal comune di Joppolo recante «Consolidamento del costone del centro abitato di Joppolo a seguito degli smottamenti provocati dall'incendio che ha compromesso l'equilibrio statico del versante», ai fini dell'inserimento nel suddetto programma di interventi;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. DEC/DM/2001/00236 del 22 ottobre 2001, di approvazione del programma stralcio di interventi urgenti, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 della predetta ordinanza n. 3073/2000, con il quale è stato disposto il finanziamento di un primo stralcio dell'intervento proposto dal comune di Joppolo, per l'importo di L. 1.600.000.000 (€ 826.331,04);

Viste le note n. 234 del 16 gennaio 2002 e n. 1335 del 20 marzo 2002 del comune di Joppolo, con le quali e stata segnalata al Dipartimento della protezione civile il persistere di una situazione di rischio molto elevato che grava sull'abitato di Joppolo, in conseguenza di un movimento franoso riattivatosi a seguito dell'incendio boschivo verificatosi nell'estate 2000, richiedendo un finanziamento straordinario di lire 2 miliardi (€ 1.032.914), per il completamento dell'intervento finanziato con l'ordinanza n. 3073/2000;

Visto il progetto definitivo denominato «Intervento di somma urgenza per la salvaguardia dell'abitato di Joppolo, da eseguirsi sul costone a monte del centro urbano e nella valletta Bosco» trasmesso dal comune di Joppolo con nota n. 1728 del 16 aprile 2002, per l'importo complessivo di € 1.032.914;

Considerato che l'Autorità di bacino regionale della regione Calabria, nell'ambito del piano di assetto idrogeologico redatto ai sensi del decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni approvato con delibera di Giunta regionale del 31 ottobre 2001, ha classificato il bacino del torrente Valle Bosco come zona franosa quiescente con indice di pericolosità molto elevato (R4);

Accertata, a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici della regione Calabria, servizio tecnico decentrato per la provincia di Vibo Valentia (ex Genio Civile), l'esistenza di effettivi pericoli per la pubblica e privata incolumità che hanno portato alla installazione di un sistema di monitoraggio per l'allertamento degli interventi di protezione civile;

Considerato che il complesso delle azioni finora poste in essere nella zona interessata dagli incendi boschivi che hanno colpito la località Valle Bosco del comune di Joppolo necessita di ulteriori interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota dell'11 luglio 2002;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione del progetto definitivo, denominato «Intervento di somma urgenza per la salvaguardia dell'abitato di Joppolo da eseguirsi sul costone a monte del centro urbano e nella valletta Bosco», è assegnata all'Amministrazione comunale di Joppolo (Vibo Valentia), che, a tal fine opera in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, la somma di € 1.032.914.

2. Agli oneri per l'attuazione del disposto del comma 1 si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 13.2.1.3, cap. 974, del centro di responsabilità 13 «Protezione civile», del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Il soggetto attuatore provvede all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ed all'affidamento dei lavori entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente, salvo accertate cause di forza maggiore, ed a pena di revoca della quota di finanziamento non utilizzata e regolarmente contabilizzata, non oltre quattrocentoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Il responsabile del procedimento dell'intervento finanziato con la presente ordinanza indice entro sette giorni dalla disponibilità del progetto esecutivo una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia stato approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati.

2. In sede di conferenza dei servizi la regione Calabria e l'Autorità di bacino territorialmente competente esprimono parere di compatibilità del progetto con le previsioni del piano stralcio di assetto idrogeologico di cui all'art. 1, commi 1 ed 1-*bis* del decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e con le misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 1-*bis* del medesimo decreto-legge.

3. In caso di assenza alla conferenza di servizi di uno dei soggetti indicati, o suo delegato, il relativo parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

4. Espletate le procedure di cui ai precedenti commi, il progetto viene definitivamente e formalmente approvato dall'Ente attuatore e la relativa opera è dichiarata di pubblica utilità, urgente ed indifferibile.

Art. 4.

1. Per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, al soggetto attuatore sono corrisposte anticipazioni secondo la seguente modulazione:

20% dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sulla base di apposita richiesta del soggetto attuatore;

30% dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, sulla base di apposita richiesta del soggetto attuatore, attestante l'avvenuta consegna dei lavori ed il loro concreto inizio;

40% dell'importo risultante dal quadro economico progettuale approvato, sulla base di apposita richiesta del soggetto attuatore corredata dalla documentazione tecnico-contabile, dalla quale si evince che è stato speso l'80% delle precedenti anticipazioni;

l'importo residuo effettivamente occorrente, nei limiti del finanziamento assentito, su richiesta del soggetto attuatore corredata da atto deliberativo, dal relativo certificato di collaudo debitamente approvato e da una relazione finale del legale rappresentante dello stesso, attestante tutte le spese effettuate.

2. Il soggetto attuatore, con il finanziamento assegnato provvede agli oneri relativi all'esecuzione dei lavori, alle indagini e alle forniture, compresi eventuali maggiori oneri derivanti da esigenze non prevedibili emerse in corso d'opera, alle spese generali e tecniche, comprese quelle di collaudo delle opere, all'IVA, alle indennità d'esproprio ed occupazione, agli indennizzi ed ai canoni, all'eventuale risarcimento dei danni a terzi dipendenti dall'esecuzione delle opere o derivanti da cause di forza maggiore, e ad ogni altro onere finanziario comunque preordinato e conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera.

3. Le economie progettuali, i ribassi d'asta e le eventuali economie finali sono reincamerate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

1. È fatto obbligo al soggetto attuatore di trasmettere al Dipartimento della protezione civile una relazione trimestrale sullo stato di attuazione della presente ordinanza e di provvedere alla rendicontazione dell'intervento al medesimo Dipartimento, nonché al relativo monitoraggio, secondo le modalità ed i termini indicati nella circolare n. 1 del 20 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2000 - .

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

**02A09991**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 luglio 2002.

**Riconoscimento di titolo professionale estero ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto dirigenziale datato 18 maggio 1999 con cui è stata respinta l'istanza di riconoscimento del titolo professiole di psicologo conseguito in Spagna per mancanza di documenti atti a dimostrare il possesso del titolo professionale di psicologo;

Vista la nuova istanza del sig.ra Rodrigo Joven Sagrario, nata a Madrid (Spagna) il 18 dicembre 1959, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi del-

l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologo di cui è in possesso — come attestato dall'iscrizione al «Colegio Oficial de Psicòlogos» di Madrid dal 28 giugno 1984 fino al 4 settembre 1989 al n. M-04803 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico licenciada en filosofia y letras conseguito presso l'«Universidad Pontificia Comillas» di Madrid in data 23 settembre 1983;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 29 maggio 2002;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Rodrigo Joven Sagrario, nata a Madrid (Spagna) il 18 dicembre 1959, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 luglio 2002

*Il direttore generale:* MELE

**02A09998**

---

DECRETO 22 luglio 2002.

**Riconoscimento di titolo professionale quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Neder Jorgelina, nata il 5 settembre 1971 a San Nicolas, Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di abogada di cui è in possesso rilasciato dall'«Universidad Nacional de Rosario» in data 5 agosto 1998 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Nicolàs dal 30 novembre 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 27 marzo 2002;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze in data 26 novembre 2001, rinnovato in data 27 agosto 2001 e valido fino al 27 settembre 2002, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Neder Jorgelina, nata il 5 settembre 1971 a San Nicolas, Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 luglio 2002

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**02A09999**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 giugno 2002.

**Costituzione della commissione tecnico-scientifica fra la regione Puglia ed il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche per l'esame delle problematiche di dissesto idrogeologico dei versanti del territorio della regione Puglia.**

IL MINISTRO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile al Ministero dell'interno on. dott. Claudio Scajola;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazione, con legge 3 agosto 1998, n. 267, contenente misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, contenente la ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1999, contenente l'approvazione del programma di interventi urgenti della regione Puglia di cui all'art. 1, comma 2, ed art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazione, con legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organi collegiali, e ritenuto che la commissione in questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi del presente decreto;

Viste le richieste manifestate della regione Puglia con delibere di giunta regionale n. 4245 del 23 dicembre 1998, n. 233, del 16 marzo 1999, n. 554, del 18 maggio 1999, n. 1166, del 3 agosto 1999, n. 1880, del 28 dicembre 1999, n. 1150 e 1151 del 19 settembre 2000, n. 598, 599 e 600 del 29 maggio 2001, n. 742, del 18 giugno 2001, per la dichiarazione dello stato di emergenza in comuni appartenenti per lo più alla zona del sub--appennino Dauno;

Considerato che la frequenza ed i contenuti delle segnalazioni che la regione Puglia ha fatto pervenire al dipartimento rendono indispensabile definire procedure ed attività tali da consentire una efficace programmazione di interventi, propedeutica all'emanazione di specifiche norme per accelerare l'esecuzione delle opere necessarie alla riduzione del rischio idrogeologico;

Vista la nota del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi, inoltrata al presidente della regione Puglia in data 26 luglio 2000, con la quale è stato delineato un concerto di azioni atte a definire

ed affrontare la situazione, attraverso l'istituzione di una commissione regione Puglia - Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.);

Vista la nota del presidente della regione Puglia in data 11 gennaio 2001, con la quale la stessa ha manifestato accordo alla proposta di formazione della suddetta commissione e sono stati indicati, quali rappresentanti regionali, il dirigente dell'ufficio del genio civile di Foggia, il dirigente dell'ufficio difesa del suolo, il dirigente del settore urbanistica ed il dirigente del settore di protezione civile;

Vista la nota del presidente del C.N.R. - G.N.D.C.I., prof. Lucio Ubertini, in 31 maggio 2002, ad integrazione della precedente in data 2 maggio 2001, con la quale sono stati indicati quali componenti della commissione, i proff. Paolo Canuti, Antonio Castorani e Janusz Wasowski;

Considerato che nella riunione tenutasi a Bari in data 7 giugno 2001 alla presenza dei componenti della commissione e di funzionari del dipartimento della protezione civile è stata avviata la preliminare disamina degli obiettivi da perseguire, delle metodologie da adottare, dei tempi delle attività e degli ambiti di competenza;

Considerato che, per evitare ulteriori ritardi ed inadempienze, è necessario valutare in maniera organica e sistematica il patrimonio di studi, indagini e progettazioni esistenti, onde definire le priorità di esecuzione degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili o programmabili su base regionale, nazionale e comunitaria;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di dover pertanto provvedere alla costituzione di detta commissione per gli adempimenti di cui sopra;

Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile, dott. Guido Bertolaso;

Decreta:

1. È costituita una commissione tecnico-scientifica tra la regione Puglia ed il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche, con i compiti di seguito elencati:

*a)* esame delle problematiche di instabilità dei versanti della regione Puglia interessati da dissesti idrogeologici, attraverso l'analisi di atti, studi e indagini, disponibili presso la regione Puglia, ed eventualmente attraverso sopralluoghi diretti;

*b)* parere di ammissibilità delle richieste di dichiarazione dello stato di emergenza per i comuni indicati nelle delibere di giunta regionale di cui in premessa, ed eventualmente in provvedimenti nel frattempo emanati o in corso di emanazione;

*c)* esame delle situazioni di rischio segnalate al dipartimento della protezione civile nelle more della costituzione della commissione;

*d)* individuazione di studi, monitoraggi, indagini, propedeutici alla progettazione, da avviare per l'analisi delle situazioni a maggiore rischio;

*e)* definizione di criteri per la determinazione delle priorità nell'esecuzione degli interventi, tenendo presenti le relazioni e le connessioni tra le aree a rischio R4 (ex legge n. 267/1998) e le segnalazioni della regione Puglia;

*f)* proposizione di programmi di intervento per l'esecuzione di stralci funzionali, secondo l'ordine di priorità sopra definito, sulla base delle risorse disponibili;

*g)* analisi eventuale di ulteriori problematiche di protezione civile concordate con il presidente della regione.

2. La suddetta commissione ha la composizione seguente:

prof. Paolo Canuti (G.N.D.C.I. - presidente);

prof. Antonio Castorani (G.N.D.C.I. - componente);

prof. Janusz Wasowski (G.N.D.C.I. - componente);

dott. Vincenzo Papeo (dirigente del settore di protezione civile della regione Puglia - componente);

ing. Francesco Di Leo (dirigente dell'ufficio del genio civile di Foggia - componente);

ing. Vittorio Labriola (dirigente dell'ufficio regionale difesa del suolo - componente);

ing. Nicola Giordano (dirigente del settore regionale urbanistica - componente);

un funzionario tecnico nominato con proprio atto dal capo del dipartimento della protezione civile (componente);

un funzionario designato con proprio atto dal dirigente del settore di protezione civile della regione Puglia (segretario).

3. La commissione opera per un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, completando le attività di cui ai commi *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 del presente decreto entro sei mesi dall'insediamento. Essa viene convocata dal presidente della commissione con cadenza mensile ed ogni qualvolta richiesto dal presidente della regione Puglia. Il verbale della seduta sarà trasmesso al dipartimento della protezione civile, con eventuali relazioni sulle iniziative approvate.

4. La commissione determina le proprie modalità di funzionamento a mezzo di apposito regolamento, da redigersi preliminarmente e da sottoporsi alla presa d'atto del presidente della regione Puglia, e si avvale, per le proprie attività, del supporto di una segreteria tecnico-amministrativa, costituita da personale della regione Puglia coordinato dal dirigente del settore

regionale di protezione civile, che svolgerà, secondo le necessità, lavoro straordinario, nei limiti e secondo le modalità previste dal vigente C.C.N.L..

5. La partecipazione alle attività della commissione non dà luogo ad alcun onere a carico del Fondo della protezione civile. Alle eventuali occorrenze di tale natura potrà provvedersi nell'ambito delle autonome determinazioni che il presidente della regione Puglia riterrà di adottare.

6. Il capo del dipartimento della protezione civile provvede, su indicazione del presidente del C.N.R.-G.N.D.C.I, e del presidente della regione Puglia, all'eventuale sostituzione dei componenti dimissionari della commissione.

Roma, 20 giugno 2002

*Il Ministro:* SCAJOLA

**02A09992**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 luglio 2002.

**Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a r.l. «Scuba Wave Piccola Soc. Coop.», in Romano di Lombardia.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO DELLE POLITICHE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

la seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione:

società cooperativa a r.l. «Scuba Wave Piccola Soc. Coop.», con sede sociale in Romano di Lombardia (Bergamo), costituita in data 29 gennaio 1999 per rogito del notaio dott. Maurizio Luraghi, repertorio n. 33153, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 314445 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2488/289107), in quanto non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999-2000 (ex art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV[a] - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 19 luglio 2002

*Il dirigente:* DI NUNNO

**02A09995**

DECRETO 19 luglio 2002.

**Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a r.l. «Asterix», in Seriate.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO DELLE POLITICHE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancella-

zione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

la seguente società cooperativa viene cancellata dal registro pretettizio e dallo schedario generale della cooperazione:

società cooperativa a r.l. «Asterix», con sede sociale in Seriate (Bergamo), costituita in data 3 aprile 1995 per rogito del notaio dott. Guido De Rosa, repertorio n. 26201, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 285168 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2267/271382), in quanto ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999-2000 in modo parziale (ex art. 8 DLCPS n. 1577/1947 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IVª - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 19 luglio 2002

*Il dirigente:* DI NUNNO

**02A09993**

---

DECRETO 19 luglio 2002.

**Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a r.l. «Ita-Mar Piccola soc. coop.», in Treviglio.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO DELLE POLITICHE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

la seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione:

società cooperativa a r.l. «Ita-Mar Piccola soc. coop.», con sede sociale in Treviglio (Bergamo), costituita in data 2 agosto 1999 per rogito del notaio dott. Fabrizio Pavoni, repertorio n. 12894, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 317565 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2489/289108), in quanto non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999-2000 (ex art. 8 DLCPS n. 1577/1947 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IVª - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 19 luglio 2002

*Il dirigente:* DI NUNNO

**02A09994**

DECRETO 19 giugno 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ittica Italia», in Avellino.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa «Ittica Italia» redatto dal notaio dott. Angelo Gorruso in data 26 settembre 1981, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società ed è stato nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. D'Argenio Giuseppe, nato ad Avellino il 18 marzo 1923 ed ivi residente alla via Prol. Rione Mazzini;

Constatato che il citato commissario liquidatore è deceduto in data 15 dicembre 1991 senza portare a termine la procedura liquidatoria;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle attività produttive - Comitato centrale per le cooperative - in data 18 aprile 2002;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Decreta:

Il dott. Edoardo Volino è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ittica Italia» con sede in Avellino P.zza del Popolo, 6 in sostituzione del sig. D'Argenio Giuseppe deceduto, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 19 giugno 2002

*Il direttore provinciale:* D'ARGENIO

**02A10043**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 giugno 2002.

**Istituzione della sezione staccata in Codroipo dell'Accademia di belle arti di Venezia.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori di industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati ed in particolare l'art. 2, comma 3, che attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 63 nonché tutte le norme concernenti il funzionamento delle Accademie di belle arti;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262 ed in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede la possibilità di istituire sezioni distaccate in comuni diversi da quelli in cui hanno sede le accademie di belle arti;

Visto il decreto 30 novembre 1999 del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e della funzione pubblica con il quale è stabilita la dotazione organica dell'Accademia di belle arti di Venezia per il triennio 1999/2002;

Vista la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di istituire nel proprio territorio, del tutto carente, un istituto di alta formazione artistica nella sezione staccata dell'Accademia di belle arti di Venezia;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 Regione Friuli-Venezia Giulia con la quale, per il finanziamento del progetto, l'amministrazione regionale ha stanziato nel proprio bilancio la somma di € 154.937,07 destinati a coprire gli oneri per gli arredi e la manutenzione della sede dell'accademia, per il funzionamento dell'ufficio di segreteria, per la dotazione del materiale didattico, nonché per borse di studio agli studenti meritevoli ed incentivi agli insegnanti distaccati nella regione;

Vista la delibera n. 1991 del 4 luglio 2000 con la quale la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia destina, quale sede dei corsi, l'edificio Villa Manin di

Passariano in comune di Codroipo, provincia di Udine, assicurando l'immediata disponibilità dei locali necessari;

Constatata la disponibilità manifestata dal collegio dei docenti dell'Accademia di belle arti di Venezia nella seduta del 23 ottobre 2000, anche con riguardo alla provvista di personale docente;

Constatata la disponibilità manifestata da parte della provincia di Udine ad attivare tutte le iniziative opportune per radicare sul territorio la nuova istituzione formativa;

Considerata la disponibilità manifestata da parte del Comune di Codroipo, Provincia di Udine, autorizzando l'utilizzo di Villa Manin di Passariano ad una sezione staccata dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

Considerato che l'esigenza rappresentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia coincide con l'interesse pubblico ad assicurare l'alta formazione artistica sull'intero territorio nazionale;

Visto l'Accordo di programma tra Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Udine, il comune di Codroipo e l'Accademia di belle arti di Venezia in data 1° giugno 2001, ammesso al visto e registrato dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità, nell'adunanza del 4 ottobre 2001, protocollo n. 464/01/P;

Decreta:

Art. 1.

*Istituzione*

A decorrere dall'anno accademico 2001-2002 è istituita nel comune di Codroipo (Udine) nella regione Friuli-Venezia Giulia, una sezione staccata dell'Accademia di belle arti di Venezia, con l'attivazione del corso di pittura e dei connessi insegnamenti fondamentali e complementari, mettendo a disposizione il proprio personale (come da allegato *A* al presente decreto).

Art. 2.

*Personale docente e amministrativo*

Per garantire il regolare svolgimento del predetto corso l'Accademia di belle arti di Venezia mette a disposizione della sezione staccata il proprio personale docente ed amministrativo.

Art. 3.

*Dotazione finanziaria*

La spesa complessiva occorrente per il funzionamento della sezione staccata di cui all'articolo 1 è stabilita per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 in € 154.937,07. La somma suddetta sarà a carico della regione Friuli-Venezia Giulia per l'importo di € 51.645,69 per ciascun anno; della provincia di Udine congiuntamente con il Comune di Codroipo per l'importo di € 51.645,69 per ciascun anno; del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'importo di € 51.645,69 per ciascun anno.

Per l'anno accademico 2003/2004 rimarrà immutato l'impegno finanziario degli enti locali. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contribuirà alle spese di funzionamento per l'importo di € 103.291,38 per ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 giugno 2002

*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*
MORATTI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

---

ALLEGATO *A*

PERSONALE IMPEGNATO PRESSO LA SEDE DISTACCATA DI VILLA MANIN IN PASSARIANO DI CODROIPO

Personale docente:

cinque titolari;

un assistente.

Personale non docente:

un amministrativo;

un ausiliario.

*Il direttore:* RABAGLIATI

**02A10046**

DECRETO 18 luglio 2002.

**Abilitazione all'«Istituto Miller» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico--consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998 con il quale l'«Istituto Miller» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Genova, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Miller» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Firenze;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Miller» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 16 unità e, per l'intero ciclo, a 64 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

*Il capo del Dipartimento:* D'ADDONA

**02A09996**

DECRETO 18 luglio 2002.

**Abilitazione all'istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Avellino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina

e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1994 con il quale l'istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Avellino;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Avellino ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

*Il capo del Dipartimento:* D'ADDONA

**02A09997**

---

DECRETO 25 luglio 2002.

**Numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 dell'Università degli studi di Genova per l'anno accademico 2002-2003.**

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto direttoriale 28 giugno 2001 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Ateneo di Genova nel quale figura, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 19 giugno 2002 con la quale l'Università degli studi di Genova trasmette la delibera del senato accademico assunta nella seduta del 27 maggio 2002 relativa anche all'offerta potenziale formativa per il corso in questione;

Decreta:

Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 dell'Università degli studi di Genova è determinato in 80 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

*Il Ministro:* MORATTI

**02A10095**

---

DECRETO 25 luglio 2002.

**Numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 dell'Università degli studi del Molise per l'anno accademico 2002-2003.**

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto direttoriale 18 luglio 2001 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Università degli studi del Molise nela quale figura, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 17 luglio 2002 con la quale l'Università degli studi del Molise trasmette la delibera del senato accademico assunta nella seduta del 26 giugno 2002 relativa alla individuazione dell'offerta potenziale formativa per l'accesso al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33;

Decreta:

1. Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 dell'Università degli studi del Molise è determinato in 120 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 5 per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

*Il Ministro:* MORATTI

**02A10096**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

**Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.** (Deliberazione n. 17/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 118, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che, all'art. 1, comma 7, istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002, tabella D) che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, reca un'autorizzazione di spesa complessiva, per il triennio 2002-2004, di 2.796,009 milioni di euro a titolo di rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208;

Considerato che, a fronte della predetta autorizzazione di spesa complessiva, la quota prevista per il corrente esercizio 2002 è pari a 97,267 milioni di euro;

Udita la relazione del sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali il quale sottolinea, fra l'altro, la necessità di fronteggiare, in maniera tempestiva, l'emergenza occupazionale nella regione Sicilia attraverso la realizzazione di politiche attive del lavoro, proponendo, al riguardo, di destinare al Fondo per l'occupazione risorse pari a 51,646 milioni di euro, a carico della predetta autorizzazione di spesa per interventi nelle aree depresse relativa all'anno 2002; le modalità di utilizzazione di tali risorse saranno definite tramite convenzioni da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i comuni competenti;

Ritenuto di dover accogliere tale proposta, in considerazione della gravità della situazione prospettata dal relatore e della conseguente urgenza di intervenire a sostegno delle iniziative ritenute adeguate a fronteggiare la predetta emergenza occupazionale;

Delibera:

A valere sull'autorizzazione di spesa di 97,267 milioni di euro prevista, per il corrente esercizio, dalla legge n. 448/2001 indicata in premessa, una quota di 51,646 milioni di euro è destinata ad incrementare, per l'anno 2002, il Fondo per l'occupazione sopra richiamato. Tale integrazione è finalizzata alla realizzazione di politiche attive del lavoro in favore dei soggetti che non rientrano nel bacino individuato dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che svolgono attività socialmente utili presso i comuni della regione Sicilia, con popolazione superiore a 600.000 abitanti, i cui oneri finanziari sono attualmente a carico dei comuni medesimi.

Roma, 28 marzo 2002

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2002*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 220*

**02A09973**

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

**Linee di indirizzo sulla politica assicurativa della SACE per il 2002.** (Deliberazione n. 21/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la propria deliberazione 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria deliberazione 4 agosto 2000, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249/2000), concernente il piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE per il 2001;

Vista la propria deliberazione 2 novembre 2000, n. 114 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2001), con la quale questo Comitato ha fissato le linee programmatiche sulla politica assicurativa della SACE per l'anno 2001;

Considerata l'opportunità di fornire alla SACE alcune linee di indirizzo per l'attività assicurativa da svolgere nell'anno 2002, che tengano conto sia del coefficiente di riserva da utilizzare per gli accantonamenti, sia dei volumi di operazioni assicurabili verso taluni Paesi;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

Sono approvate le seguenti linee programmatiche di politica assicurativa della SACE per l'anno 2002:

1. Accantonamenti a fondo di riserva:

ferma restando l'esigenza che SACE si proponga come obiettivo di fondo il miglioramento del portafoglio rischi, contemperandone il perseguimento con l'opportunità di venire incontro in modo quanto più soddisfacente possibile alla domanda assicurativa delle imprese, si ritiene che la selezione delle operazioni da assumere in garanzia debba essere tale da rendere congrua la fissazione di un coefficiente medio ponderato di accantonamento, così come previsto nella propria delibera n. 78/2000 citata nelle premesse.

Resta inteso che il predetto coefficiente medio ponderato dovrà tendere al 20% e che tale percentuale costituisce l'obiettivo che SACE dovrà comunque mirare a raggiungere entro il 2006;

2. Iran:

in aggiunta alle operazioni di finanza strutturata, SACE potrà assicurare nel 2002 rischi sovrani entro un massimale pari a un miliardo di euro;

3. Libia:

fermo restando quanto previsto dalla delibera di questo Comitato n. 114/2000 richiamata nelle premesse, in ordine all'assicurabilità, sul breve termine, delle lettere di credito irrevocabili e delle conferme di credito documentario e, sul medio termine, delle operazioni assistite da garanzie collaterali, SACE potrà assicurare nel 2002 anche operazioni con garanzia sovrana entro un ammontare pari a un miliardo di euro.

Roma, 28 marzo 2002

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Regstrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002*
*Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari regitro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 320*

**02A10031**

---

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

**Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, assegnazioni per l'anno 2002 (Completamenti legge n. 64/1986).** (Deliberazione n. 22/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 10 marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state disposte assegnazioni finanziarie per assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986;

Vista la richiesta del Dipartimento del Tesoro n. 784273 dell'8 febbraio 2002, per complessivi 15.994.183 euro, concernente l'erogazione dei contributi sull'emissione dei prestiti obbligazionari ex art. 10 della legge n. 64/1986 pari a 12.571.285 euro, ed il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate annuali degli interessi consolidati derivanti dalle anticipazioni da essa effettuate nel finanziamento delle iniziative avviate in vigenza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pari a 3.422.898 euro;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 926 del 13 marzo 2002, concernente le esigenze finanziarie relative agli oneri residui da rimborsare all'INPS per sgravi contributivi in agricoltura, inizialmente a carico del soppresso Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);

Vista la nota del Ministero delle attività produttive n. 911639 del 18 febbraio 2002, nella quale è evidenziata la situazione complessiva concernente le iniziative finanziate ai sensi della legge n. 64/1986, nonché il fabbisogno finanziario residuo per i relativi completamenti, a fronte del quale viene richiesto, per l'esercizio 2002, un importo di 309.874.000 euro per gli incentivi industriali ed un importo di 129.114.000 euro per i contratti di programma;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1436 del 23 novembre 2001, con la quale viene avanzata richiesta di reintegro delle risorse, pari a 46.155.542 euro, anticipate per oneri di contenzioso legati al completamento di opere avviate a carico del soppresso intervento straordinario, ai quali il Ministero stesso ha fatto provvisoriamente fronte con le risorse trasferite per il completamento delle iniziative *ex lege* n. 64/1986 e considerato che tale reintegro è necessario

per la definizione dei rapporti instaurati tra l'Amministrazione richiedente e gli Enti attuatori degli interventi;

Tenuto conto altresì delle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 516.456.899 euro per il corrente esercizio 2002, connesse al trasferimento alle regioni meridionali - in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali e dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - delle risorse residue occorrenti per il completamento delle iniziative comprese nei piani regionali di sviluppo e nell'azione organica 6.3, di cui ai piani annuali di attuazione *ex lege* n. 64/1986;

Ritenuto opportuno disporre, alla luce delle esigenze manifestate dalle predette amministrazioni, un'assegnazione, per l'anno 2002, pari a complessivi 1.224.177.384 euro, a carico del Fondo ex art. 19 sopra richiamato;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

A valere sulle disponibilità per l'anno 2002 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono disposte, per le finalità indicate in premessa, le seguenti assegnazioni per un importo complessivo di 1.224.177.384 euro:

(importi in euro)

| AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE | ASSEGNAZIONI 2002 |
|---|---|
| ECONOMIA E FINANZE | |
| Mutui ex art.10 legge n.64/1986 | 12.571.285 |
| Cassa depositi e prestiti: ammortamento anticipazioni | 3.422.898 |
| Piani regionali di sviluppo e azione organica 6.3 (quota 2002 da trasferire alle Regioni meridionali) | 516.456.899 |
| totale | **532.451.082** |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE | |
| Incentivi industriali | 309.874.000 |
| Contratti di programma | 129.114.000 |
| totale | **438.988.000** |
| LAVORO E POLITICHE SOCIALI | |
| Oneri pregressi da rimborsare all'INPS per sgravi contributivi in agricoltura (SCAU) | 206.582.760 |
| totale | **206.582.760** |
| POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | |
| Reintegro oneri contenzioso legati al completamento di opere | 46.155.542 |
| totale | **46.155.542** |
| TOTALE | **1.224.177.384** |

I competenti uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera e per gli importi sopra indicati, le conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui a carico del Fondo ex art. 19 richiamato in premessa. Per quanto concerne le variazioni in termini di cassa tenuto conto della limitata dotazione di bilancio, sarà data priorità al pagamento delle voci di spesa che presentano carattere obbligatorio e ricorrente, mentre, per le altre assegnazioni, tali variazioni saranno disposte in misura proporzionale alle quote di devoluzione sopra indicate, ovvero alla luce di particolari esigenze di spesa delle amministrazioni destinatarie delle risorse.

Roma, 28 marzo 2002

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002*
*Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, regitro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 321*

**02A10032**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 luglio 2002.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara e Modena.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di: Bologna, il giorno 28 giugno e il giorno 11 luglio 2002; Modena, il giorno 11 luglio 2002. Il P.R.A. di Bologna irregolare funzionamento per il giorno 4 luglio 2002, dalle ore 14 alle ore 15,30. Il P.R.A. di Ferrara irregolare funzionamento il giorno 11 luglio 2002, dalle ore 14,30 alle ore 15,30, così come autorizzati dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

*Motivazioni.*

Il P.R.A. di Bologna il giorno 28 giugno e il giorno 11 luglio 2002, causa sciopero, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico e il giorno 4 luglio 2002, dalle ore 14 alle ore 15,30, causa assemblea del personale.

Il P.R.A. di Ferrara il giorno 11 luglio 2002, sportelli chiusi al pubblico dalle ore 14,30 alle ore 15,30, causa sciopero del personale.

Il P.R.A. di Modena il giorno 11 luglio 2002, sportelli chiusi al pubblico causa sciopero del personale.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Bologna, 17 luglio 2002

*Il direttore regionale:* ROSSI

**02A10053**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2002.

**Fusione per incorporazione di Meie Assistenza S.p.a. ed Agricoltura assicurazioni società mutua in Meieaurora S.p.a., in Milano.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, relativo alla fusione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76, relativo alla fusione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società Meieaurora S.p.a. (già Meie Assicurazioni - Società per azioni) ed i successivi provvedimenti autorizzativi, ed alla Agricoltura assicurazioni società mutua (già Società mutue riunite di assicurazione grandine - Società di mutua assicurazione), entrambe con sede in Milano, corso di Porta Vigentina n. 9;

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza rilasciata alla Meie assistenza S.p.a (già Assistance 2000 S.p.a.), con sede in Milano, corso di Porta Vigentina n. 9;

Viste le istanze in data 9 aprile 2002 e la relativa documentazione allegata, con le quali le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per

incorporazione di Meie assistenza S.p.a. ed Agricoltura assicurazioni società mutua in Meieaurora S.p.a e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti;

Viste le delibere assunte in data 26 aprile 2002 dalle assemblee straordinarie di Meieaurora S.p.a., di Meie assistenza S.p.a. e di agricoltura assicurazioni società mutua, che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano in data 13 maggio 2002;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevato che lo statuto della società incorporante non ha subito alcuna variazione ai fini della fusione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 18 luglio 2002;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione di Meie assistenza S.p.a. ed Agricoltura assicurazioni società mutua in Meieaurora S.p.a., con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2002

*Il presidente:* GIANNINI

**02A09845**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 luglio 2002.

**Contratti a tempo determinato.** (Delibera n. 236/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2002;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto, in particolare, il comma 18 dell'art. 1 della stessa legge istitutiva che prevede la possibilità di assumere personale dipendente e con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, con le modalità di cui all'art. 2, comma 30, della legge n. 481/1995;

Vista la propria delibera n. 17/98 recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 47 del sopra menzionato regolamento, che prevede la possibilità di assumere personale a contratto anche per le segreterie dei componenti;

Visto, altresì, l'art. 48 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale che prevede gli ambiti e le modalità per l'attivazione di contratti a tempo determinato;

Vista la propria delibera n. 294/01/CONS recante «Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali»;

Considerata la necessità di avvalersi, per risorse e professionalità non presenti all'interno dell'Autorità, di personale assunto con contratti a tempo determinato da individuare tramite selezioni pubbliche;

Considerata, inoltre, la possibilità di attivare appositi contratti a tempo determinato per l'acquisizione del personale da assegnare alle segreterie dei componenti, anche sulla base di un imprescindibile rapporto fiduciario;

Ritenuto di individuare criteri generali per la valutazione delle specifiche esperienze maturate e competenze possedute dal personale da assumere a contratto anche ai fini della conseguente definizione del relativo trattamento giuridico ed economico;

Vista la proposta del segretario generale;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

*Personale a contratto*

1. L'Autorità per garantire lo svolgimento di funzioni istituzionali, qualora non sia possibile ricorrere alle risorse ed alle professionalità esistenti, può avvalersi di personale a contratto, nel numero massimo di 60 unità.

2. Al personale a contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti il personale di ruolo dell'Autorità.

3. Il personale a contratto svolge le medesime funzioni del personale di ruolo, secondo le disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale.

4. I contratti hanno una durata non superiore ai due anni e non possono essere rinnovati per più di due volte.

5. La progressione economica del personale con contratto a tempo determinato avviene sulla base di scatti annuali. In caso di rinnovo di contratti è attribuito il trattamento economico in misura pari a quello goduto

al momento del rinnovo stesso. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo avvenga, è corrisposto al personale a contratto un numero di mensilità pari agli anni di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi.

6. Le assunzioni del personale a contratto avvengono mediante procedure selettive pubbliche, delle quali viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, sul sito web dell'Autorità e sui maggiori quotidiani; tale pubblicazione concerne, tra l'altro, i requisiti di partecipazione ed il trattamento giuridico ed economico da attribuire, determinati, di volta in volta, in relazione agli specifici obiettivi e professionalità per le quali si intendono attivare i contratti.

7. La valutazione delle esperienze maturate e delle competenze possedute dai candidati è effettuata sulla base dei titoli presentati e mediante un apposito colloquio, da una commissione costituita da tre esperti nelle materie previste nella selezione, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Autorità, salvo che le specifiche professionalità da selezionare non richiedano competenze, anche di livello universitario, esterne all'Autorità.

8. La commissione di cui al comma 7 è costituita con provvedimento del segretario generale e non possono farne parte coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali.

9. Ai fini di cui al comma 7, per la valutazione delle competenze possedute sono considerati, sulla base delle tabelle *A* e *B* allegate alla presente delibera, in particolare: il titolo di studio, i diplomi di specializzazione post universitaria ovvero i dottorati di ricerca o le seconde lauree, le conoscenze linguistiche, le conoscenze informatiche, le abilitazioni professionali ed eventuali pubblicazioni scientifiche che possano essere di interesse dell'Autorità. Per la valutazione delle esperienze maturate d'interesse dell'Autorità e coerenti con le professionalità richieste, considerate in relazione alla durata, al tipo di attività svolta, alle posizioni funzionali ricoperte, nonché alla retribuzione in godimento, sono valutati in particolare: l'attività svolta, anche in posizione di praticante, presso l'Autorità, presso pubbliche amministrazioni, altri enti o imprese, istituzioni di ricerca, istituzioni comunitarie, ovvero l'attività libero professionale coerente con le professionalità richieste.

Art. 2.

*Contratti ai sensi dell'art. 47, comma 3 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale*

1. Il personale delle segreterie del presidente e dei commissari può essere assunto, su specifica designazione del componente e sulla base delle tabelle *A* e *B* allegate alla presente delibera, con appositi contratti a tempo determinato. I contratti hanno una durata non superiore ai due anni e possono essere rinnovati, in conformità a quanto dispone l'art. 2, comma 30, della legge n. 481/1995, fino alla cessazione del mandato del presidente o del commissario presso la cui segreteria il contratto è stato attivato; in ogni caso la cessazione del mandato dà luogo alla risoluzione del contratto.

2. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del presente articolo non costituiscono titolo per l'accesso alla riserva di posti nei concorsi pubblici di cui alla delibera n. 294/01/CONS.

3. Le funzioni svolte dal personale assunto a contratto sono definite dai componenti stessi nell'ambito di quelle individuate, rispettivamente, dagli articoli 25 e 26. Il personale assunto con contratto a tempo determinato presso le segreterie dei componenti non può essere destinato alle unità organizzative.

4. Al personale assunto a contratto presso le segreterie dei componenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 1.

5. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al presente articolo viene definito, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 48 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, sulla base delle competenze possedute ed esperienze maturate secondo le tabelle *C* e *D* allegate alla presente delibera.

Art. 3.

*Disposizioni abrogative e finali*

1. A far data dell'entrata in vigore della presente delibera cessano di avere efficacia la delibera n. 5/98 ed ogni altra disposizione dell'Autorità in contrasto o incompatibile con quanto previsto nella presente delibera.

2. Il direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie provvede agli atti ed alle iniziative per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 17 luglio 2002

*Il presidente*
CHELI

*Il segretario generale*
BOTTO

---

TABELLA *A*, CONTENENTE I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE ESPERIENZE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE O DI FUNZIONARIO ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

*Competenze:*

| | |
|---|---|
| Voto di laurea > 105 | 1 punto |
| Laurea conseguita con lode | 1 punto |
| Pubblicazioni scientifiche d'interesse dell'Autorità | Fino a 3 punti valutato su pubblicazioni a stampa o atti di convegni internazionali |
| Dottorati di ricerca | 3 punti |
| Conseguimento dei titolo finale di Master inferiore all'anno | 1 punto |

| | |
|---|---|
| Conseguimento dei titolo finale Master pari o superiore all'anno | 3 punti |
| Scuola di specializzazione post laurea . . . . | 1,5 punti |
| Per ciascuna lingua conosciuta . . . . . . . . . | Fino ad 1 punto per conoscenza media |
| | Fino ad 1,5 punti per la conoscenza buona /ottima |
| Conoscenza informatica . . . . . . . . . . . . . . | Fino ad 1 punto |
| Per ogni abilitazione professionale . . . . . . | 1 punto |

*Esperienze:*

| | |
|---|---|
| Esperienze maturate di cui all'art. 1, comma 9 della presente delibera | Fino ad un massimo di 15 punti |

Per il personale assunto con contratto ai sensi dell'art. 47, comma 3, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità la valutazione delle esperienze avviene come segue:

| | |
|---|---|
| Anni dalla laurea impiegati in esperienze lavorative d'interesse dell'Autorità di cui all'art. 1, comma 9 della presente delibera | 1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 15 punti |

TABELLA *B*, CONTENENTE I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE ESPERIENZE DEL PERSONALE CON QUALIFICA OPERATIVA ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

*Competenze:*

| | |
|---|---|
| Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito con votazione > 95 | 1 punto |
| Laurea breve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,5 punti |
| Laurea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 punto |
| Corsi di formazione e/o specializzazione coerenti con le professionalità richieste | Fino a 2 punti |
| Per ciascuna lingua conosciuta . . . . . . . . . | Fino ad 1 punto per conoscenza media |
| | Fino a 2 punti per la conoscenza buona /ottima |
| Conoscenza informatica . . . . . . . . . . . . . . | Fino a 1 punto per conoscenza media |
| | Fino a 2 punti per conoscenza buona |
| | Fino a 3 punti per conoscenza ottima |

*Esperienze:*

| | |
|---|---|
| Esperienze maturate di cui all'art. 1, comma 9 della presente delibera e coerenti con i compiti previsti all'art. 26 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale | Fino ad un massimo di 20 punti |

Per il personale assunto con contratto ai sensi dell'art. 47, comma 3, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità la valutazione delle esperienze avviene come segue:

| | |
|---|---|
| Anni di esperienze maturate di cui all'art. 1, comma 9 della presente delibera e coerenti con i compiti previsti all'art. 26 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale | 1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 20 |

TABELLA *C*, CONTENTE I CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DA ASSEGNARE ALLO STAFF DEI COMPONENTI ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

| Punteggio | Trattamento giuridico ed economico pari al livello |
|---|---|
| Da 0 a 3 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| Da 4 a 6 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| Da 7 a 9 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| Da 10 a 12 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| Da 13 a 15 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| Da 16 a 18 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Da 19 a 21 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Da 22 a 24 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| Da 25 a 27 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Oltre i 28 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |

TABELLA *D*, CONTENTE I CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DA ASSEGNARE ALLE SEGRETERIE DEI COMPONENTI ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

| Punteggio | Trattamento giuridico ed economico pari al livello |
|---|---|
| Da 0 a 3 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D1 |
| Da 4 a 6 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D3 |
| Da 7 a 9 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D5 |
| Da 10 a 12 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D7 |
| Da 13 a 15 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D9 |
| Da 16 a 18 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | C2 |
| Da 19 a 21 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | C4 |
| Da 22 a 24 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | C6 |
| Da 25 a 27 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | C8 |
| Oltre i 28 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | B1 |

**02A09899**

## BANCA D'ITALIA

DISPOSIZIONE 22 luglio 2002.

**Provvedimento di modifica della disciplina del fondo della liquidazione.**

### IL GOVERNATORE

Visto l'art. 69, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Ravvisata la necessità, ai fini del contenimento del rischio sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione anche per i contratti aventi a oggetto certificates, quote di fondi comuni di investimento aperti e azioni delle SICAV, ammessi alle negoziazioni in Borsa e nel Nuovo mercato;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Dispone:

1. Il provvedimento 16 giugno 1999, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del fondo di garanzia della liquidazione è modificato come segue.

Nel preambolo, il periodo «Ravvisata la necessità, ai fini del contenimento del rischio sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione dei contratti aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificati rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi, negoziati anche nei mercati di nuova istituzione;» è sostituito dal seguente:

«Ravvisata la necessità, ai fini del contenimento del rischio sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione dei contratti, conclusi anche al di fuori dei mercati regolamentati, aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant, certificates e quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, ammessi alle negoziazioni in Borsa o nel Nuovo Mercato;».

Il comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«È istituito un fondo di garanzia della liquidazione destinato esclusivamente a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione dei contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant, certificates e quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio ammessi alle negoziazioni in Borsa o nel Nuovo mercato, fatta eccezione per i contratti di cui all'art. 6, lettera *d)* del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 aventi scadenza superiore a tre giorni o prezzi che si discostano in misura superiore al 10 per cento da quelli ufficiali rilevati nel mercato di riferimento e per i contratti di riporto accesi il giorno di liquidazione nel quale si verifica l'inadempimento.».

La lettera *b)* del comma 4 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«subentra nella posizione contrattuale dell'inadempiente nei contratti di riporto da questi accesi nella liquidazione nella quale si verifica l'inadempimento e nei contratti di cui all'art. 6, lettera *d)* del Regolamento Consob approvato con delibera 11768 del 23 dicembre 1998 aventi scadenza superiore a tre giorni o prezzi che si discostano in misura superiore al 10 per cento da quelli ufficiali rilevati nel mercato di riferimento;».

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 luglio 2002

*Il Governatore:* FAZIO

**02A10024**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002)**, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2002, n. 172** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
*Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale*

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il *31 dicembre 2003* nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento *rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione.* Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli art. 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.

2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 *del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999*, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta dal venti per cento *rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione*.

3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'art. 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.

*4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dal benefici di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.*

5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 *del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999*, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.

*7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dal lavoratori di cui al comma 5.*

8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.

*8*-bis. *In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a proceduta fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.*

*8*-ter. *Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8*-bis, *stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

«2. Nelle aree di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei nei lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

*a)* per i primi dodici mesi: cento per cento;

*b)* dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento».

— Il testo dell'art. 16, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991, è il seguente: «1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle

imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7.».

— Il testo dell'art. 7, comma 4 della citata legge n. 223 del 1991 è il seguente:

«4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4».

— Si riporta il testo dell'art. 3 (Obiettivo n. 1) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999:

«Art. 3. — 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, è inferiore al 75% della media comunitaria.

Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999.

2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.

Tale elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1º gennaio 2000».

— La delibera CIPE del 18 ottobre 1994 reca: «Approvazione dei criteri per la valutazione dei piani: di ristrutturazione e riorganizzazione; modificazione ed integrazione dei criteri per l'approvazione delle proroghe per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali».

— La delibera CIPE del 26 gennaio 1996 reca: «Criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale».

— Il testo dell'art. 5, comma 4, della citata legge n. 233 del 1991, è il seguente:

«4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale».

— Si riporta il testo dell'art. 4 (Obiettivo n. 2) del citato regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999:

«Art. 4. — 1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita conformemente all'art. 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione socio-economica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione in crisi.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale della Comunità. Su tale base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato membro in base agli elementi seguenti:

*a)* popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui al paragrafi 5 e 6;

*b)* gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;

*c)* necessità di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione di cui al presente comma; la riduzione massima della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5-b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88.

La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui al paragrafo 5 e 6.

3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle zone significative che rappresentano:

*a)* le regioni di livello NUTS III, o le zone maggiormente colpite all'interno di tali regioni, conformi criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;

*b)* le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7 o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del paragrafo 9.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, riferite al più appropriato livello geografico, che le sono necessarie per valutare le proposte.

4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2.

Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 coprono almeno il 50% della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo eccezione debitamente giustificata da circostanze oggettive.

5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

*a)* tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni;

*b)* tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985;

*c)* flessione constatata dell'occupazione nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera *b)*.

6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

*a)* densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per $km^2$ oppure tasso di occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; oppure

*b)* tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985.

7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri seguenti:

*a)* tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria;

*b)* elevato livello di povertà, comprese condizioni abitative precarie;

*c)* situazione ambientale particolarmente degradata;

*d)* elevato tasso di criminalità e di delinquenza;

*e)* basso livello d'istruzione della popolazione.

8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1 sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel settore dalla pesca rispetto all'occupazione complessiva raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a problemi socio-economici strutturali connessi alla ristrutturazione del settore, la quale comporta una diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in detto settore.

9. L'intervento comunitario può estendersi ad altre zone, con popolazione o superficie significative, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

*a)* zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;

*b)* zone rurali aventi problemi socioeconomici conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della popolazione attiva del settore agricolo;

*c)* zone che, a motivo di caratteristiche importanti e verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi problemi strutturali oppure un elevato tasso di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o prevista, di una o più attività determinanti nei settori agricolo, industriale o dei servizi.

10. Una zona può essere ammissibile soltanto ad uno degli obiettivi n. 1 o n. 2.

11. L'elenco delle zone è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone del corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'art. 13, paragrafo 2».

— Il testo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1999.

— Il testo del regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142 (Regolamento di attuazione dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1993.

— Il testo dell'art. 3 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 3 *(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)*. — 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4, ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

4-*bis*. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si appllicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

4-*ter*. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.

5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.

5-*bis*. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'art. *2-sexies* della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali».

— Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), è il seguente:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

— La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002) è pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001.

## Art. 1-*bis*.
### *Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria*

*1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell'I.N.P.S. della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.*

*2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'I.N.P.S. direttamente nei confronti dell'impresa.*

### Art. 2.
*Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002» *e dopo le parole: «1999, 2000 e 2001» sono inserite le seguenti: «nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002».*

*1*-bis. *I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1º gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), come modificato dalla presente legge:

«1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, è prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il *31 dicembre 2002* ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 *nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002* a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.».

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, è il seguente:

«Art. 4 *(Norme in materia di politica dell'impiego)*. — 1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso art. 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'art. 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'art. 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a "d'integrazione salariale".

4. All'art. 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-*bis)* realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125".

5. Al comma 1, dell'art. 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato nazionale di cui all'art. 5 e del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 7".

6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6, legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

7. Lo stanziamento nel capitolo n. 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

7-*bis*. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

10-11. *(Soppressi dalla legge di conversione)*.

11-*bis*. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.

11-*ter*. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo art. 19.».

## Art. 2-*bis*.

### *Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili*

*1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e limitatamente all'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «e limitatamente agli anni 2001 e 2002».*

*2. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

*3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di 2.789.000 euro per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

*4. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:

«6. In deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, *e limitatamente agli anni 2001 e 2002,* le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

— Il testo dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, è il seguente:

«Art. 19 *(Assunzione di personale)*. — 1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 22 del 18 marzo 1997. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Per la citata legge n. 448 del 2001 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), è il seguente:

«Art. 10 *(Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili)*. — 1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:

*a)* promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;

*b)* affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.

2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lettera *a)*, abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio, privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonché nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.

3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.

4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e saranno sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano piena validità per rutta la durata in essi prevista.».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), è il seguente:

«1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è il seguente:

Art. 7 *(Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile)* — 1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.

2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.

5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.

6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 1.

7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'art. 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.

8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.

9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.

10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale.

11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.

12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'art. 4, comma 1, nei casi:

*a)* di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;

*b)* stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'art. 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'art. 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'art. 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4.».

## Art. 3.

### *Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera*

1. *Fino al* 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.

2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.

3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

*Riferimenti normativi:*

— La legge 15 novembre 2000, n. 364 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999) è pubblicata nel supplemento ordinario n. 203 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2000.

## Art. 3-*bis*.

### *Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine*

*1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera* c)*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), è il seguente:

«1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

*a)* per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

*b)* salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

*c)* presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

*d)* da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, è il seguente:

«5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.».

## Art. 4.

### *Copertura finanziaria*

*1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede:*

a) *quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;*

b) *quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico*

*del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Note all'art. 4:*

— Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Per la citata legge n. 448 del 2001 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**02A10212**

---

**Testo del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002)**, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2002, n. 173** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 35)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.*

2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002.

*2*-bis. *Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare.*

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000, reca «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».

— L'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) così recita:

«2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

*a)* una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;

*b)* una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;

*c)* una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.».

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si svolgono con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537.

*Riferimenti normativi:*

— Si trascrive il testo dei commi 113 e 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo

valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati».

— Il comma 2 dell'art. 9 del decreto 21 dicembre 1999, n. 537, è il seguente:

«2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'art. 4, comma 3, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto art. 4, comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.».

## Art. 3.

*1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.*

2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera *f),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.

*3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni.*

*Riferimenti normativi:*

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206 (Tirocinio professionale per i dottori commercialisti):

«Art. 2 *(Titolo ed esercizio professionale).* — Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

Il dottore commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.

Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.

Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.

Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.».

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 (Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali):

«3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera *f)* del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

*a)* con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

*b)* modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

*c)* modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183:

«1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:

*a) omissis;*
*b) omissis;*
*c) omissis;*
*d) omissis;*
*e) omissis;*
*f)* avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.».

Art. 4.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il *30 giugno 2004*, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

*Riferimenti normativi:*

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328:

«3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**02A10211**

# CIRCOLARI

## AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 26 luglio 2002, n. **29.**

**Procedure AGEA - regione Lombardia. Premio alla macellazione 2002.**

*A tutti gli operatori del settore*

Premesso che:

in data 21 maggio 2002 con apposita convenzione, l'AGEA, relativamente al premio alla macellazione, ha delegato alla regione Lombardia la funzione di «autorizzazione ai pagamenti» prevista al punto 4 delle linee direttrici in allegato al regolamento CE 1663/95;

a seguito della predetta delega, ferme restando le procedure connesse alla gestione dei pagamenti, sono cambiate le rispettive funzioni che i soggetti istituzionali, coinvolti nel procedimento amministrativo, sono chiamati ad adempiere;

si rende necessario, pertanto, dare pubblicità, nell'interesse dell'utente, alla nuova ripartizione di funzioni ed ai principi, dettati dalla normativa comunitaria e nazionale, che la regolano;

Viene emanata la presente circolare:

*Principi generali premio alla macellazione.*

1. *Riferimenti normativi.*

Nell'applicazione dei pagamenti diretti nel settore carni bovine trovano applicazione le seguenti disposizioni:

regolamento CE 1254/99 e successive modifiche - relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

regolamento CE 2342/99 e successive modifiche - recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi;

regolamento CE 1760/00 - che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

regolamento (CEE) 1663/95 e successive modifiche recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog - sezione garanzia;

regolamento (CE) 1258/99 - concernente il finanziamento della politica agricola comune;

regolamento CE 3508/92 e successive modifiche - concernente un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

regolamento CE 2419/01 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento CEE 3508/92;

legge 24 novembre 1981, n. 689, modificata da ultimo dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 - concernente «Modifiche al sistema penale»;

legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche (legge 29 settembre 2000, n. 300) - concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503 «Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

decreto ministeriale 16 marzo 2000, recante modalità per la gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici, nonché per la concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi supplementari;

decreto ministeriale 27 novembre 2001, recante modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici;

protocollo d'intesa del 2 maggio 2002 tra AGEA e la regione Lombardia per il progressivo trasferimento della gestione delle OCM «Seminativi» e «Bovini»;

legge regionale n. 37/1993 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici»;

decreto interministeriale 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina»;

delibera giunta regionale Lombardia del 2 luglio 2001, n. 5327, relativa all'organizzazione e gestione dell'anagrafe delle imprese agricole ed agro industriali della Lombardia.

2. *Soggetti coinvolti.*

La gestione dei pagamenti diretti nel settore delle carni bovine, relativamente al premio alla macellazione in Lombardia, per la campagna 2002, prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di organismo pagatore riconosciuto;

la regione Direzione generale agricoltura, in qualità di soggetto delegato alla funzione autorizzazione ai pagamenti. Per lo svolgimento di tale funzione la DGA si avvarrà delle strutture organizzative dell'OPR Lombardia.

È previsto anche il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

1) Ministero della salute in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del regolamento CE 1760/00 relativamente all'anagrafe zootecnica in qualità di detentore dell'Anagrafe zootecnica nazionale;

2) la regione Direzione generale sanità, in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del regolamento CE 1760/00 relativamente all'anagrafe zootecnica in qualità di detentore del nodo regionale dell'anagrafe zootecnica;

3) le AUSL in qualità di soggetti responsabili dell'attuazione del regolamento CE 1760/00 relativamente all'anagrafe zootecnica in qualità di controllore dell'immissione dei dati;

4) centri di assistenza agricola;

5) amministrazioni provinciali.

3. *Obiettivi e strumenti.*

Obiettivo del presente manuale è definire le procedure che regolano il premio alla macellazione, per la campagna 2002, in regione Lombardia.

A partire dal 3 giugno 2002 le aziende i cui allevamenti sono localizzati tutti in regione Lombardia, cioè con un codice allevamento attribuito da una AUSL lombarda, presentano le domande di premio alla macellazione e di eventuale premio supplementare.

Le aziende, i cui allevamenti sono localizzati in parte in Lombardia ed in parte in altre regioni e le aziende che richiedono il premio all' esportazione devono utilizzare le procedure disposte da AGEA per la presentazione delle domande di che trattasi.

I beneficiari sono le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso la camera di commercio al registro delle imprese — sezione speciale imprenditori agricoli o sezione coltivatori diretti o sezione speciale imprese agricole — e le cooperative agricole iscritte alla sezione III dell'albo prefettizio, in qualità di detentori di animali della specie bovina che avviano i propri capi alla macellazione.

Le procedure previste dal presente manuale si basano sulla presentazione di una dichiarazione di partecipazione così come previsto dall'art. 34 del regolamento CE 2342/99, alla quale sono collegate le singole domande di premio presentate entro i termini stabiliti.

In fase di predisposizione delle dichiarazioni di partecipazione viene effettuato il controllo relativamente ai dati anagrafici dell'azienda mediante l'anagrafe delle imprese agricole presente sul SIARL.

In fase di predisposizione delle singole domande di aiuto, sempre il SIARL, effettua un controllo sui capi richiesti a premio volto a determinare l'ammissibilità del capo e/o a riscontrarne l'eventuale anomalia.

Tale verifica viene effettuata incrociando i dati presenti sull'anagrafe zootecnica nazionale.

I controlli previsti dal presente manuale delle procedure, per la validazione dei singoli capi in domanda, vengono effettuati dalla regione Lombardia acquisendo tutte le informazioni dalla banca dati nazionale dell'anagrafe bovini informatizzata, attraverso il nodo regionale, così come previsto dall'art. 11 del decreto interministeriale 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».

La presentazione delle domande può avvenire unicamente per via telematica tramite il sistema di domanda elettronica presente sul SIARL.

La compilazione e l'istruttoria della dichiarazione di partecipazione e delle singole domande di premio è affidata ai Centri assistenza agricola (CAA) riconosciuti dalla regione Lombardia e agli uffici della Direzione generale agricoltura della regione Lombardia.

L'azienda, i cui allevamenti siano localizzati tutti nella regione Lombardia, per la campagna 2002, deve presentare sia la dichiarazione di partecipazione sia le domande di premio alla macellazione ricorrendo ai CAA prescelti o agli uffici della Direzione generale agricoltura della regione Lombardia.

3.1. *Sistema di delega.*

I soggetti privati o enti convenzionati (CAA) diversi dalle imprese possono accedere all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale solo se espressamente delegati dalle imprese.

L'accesso al fascicolo aziendale può essere delegato a più soggetti (tutti coloro ai quali è stata attribuita almeno la delega per un procedimento, compreso il solo aggiornamento del fascicolo aziendale), mentre la gestione delle domande di macellazione e dei relativi procedimenti è obbligatoriamente delegata in forma esclusiva ad un unico soggetto.

L'impresa può revocare la delega rilasciata per la gestione di un procedimento, mediante nota inviata con raccomandata a.r. e conferire una nuova delega ad altro soggetto autorizzato. La trasmissione via fax della nota inviata con raccomandata a.r. rende effettiva la revoca a partire da tale data. La revoca deve essere comunicata al soggetto interessato anche in forma elettronica (posta elettronica), con l'indicazione degli estremi della raccomandata a.r. inviata ed anche in questo caso ha effetto a partire dalla data di tale operazione.

Il nuovo soggetto delegato può così subentrare a tutti gli effetti nella gestione del procedimento e nei rapporti con la pubblica amministrazione a partire dalla data di comunicazione della revoca via fax o in forma elettronica, anche rispetto alle posizioni pregresse.

L'attribuzione e la revoca della delega sono gestite direttamente a sistema, che rende disponibile anche la specifica modulistica. La copia delle note di delega e di revoca devono essere conservate dall'ultimo soggetto delegato, per gli eventuali controlli disposti dalla pubblica amministrazione.

Ogni domanda è contraddistinta da un numero identificativo univoco, generato automaticamente dal sistema all'atto della registrazione e dell'invio per via elettronica alla pubblica amministrazione competente e riportato su tutte le pagine del modello stampato, dopo la chiusura della domanda. Il modello su supporto cartaceo deve essere firmato dal richiedente, unitamente alla lista dei dati diversi da quelli contenuti nel fascicolo aziendale ed inviato alla pubblica amministrazione competente (o ai soggetti convenzionati).

3.2. *Trattamento e diffusione dei dati.*

I dati personali contenuti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale vengono trattati in modo manuale o informatizzato per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

La regione Lombardia - Direzione generale agricoltura, responsabile del SIARL, garantisce l'accesso all'anagrafe delle imprese agricole ed al fascicolo aziendale secondo diversi livelli, in funzione del profilo degli utenti.

Tutti i soggetti che a vario titolo hanno accesso all'anagrafe delle imprese agricole ed al fascicolo aziendale possono utilizzare i dati in essi contenuti esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

La diffusione dei dati contenuti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale da parte dei soggetti abilitati all'accesso è consentita con le modalità stabilite dagli articoli 20 e 21 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale è riconosciuto a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto stabilito dal capo V «Accesso ai documenti amministrativi» della legge n. 241 del 1990.

4. *Riduzioni ed esclusioni.*

4.1. *Riduzione in seguito a controlli amministrativi e in loco.*

Quando sia riscontrata una differenza tra il numero di animali dichiarati ed il numero di animali accertati in relazione ad una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini l'importo totale dell'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione viene ridotto di una percentuale determinata con le modalità dettate dalla normativa vigente.

4.2. *Riduzione in seguito applicazione dell'art. 3 del regolamento CE 1259/99.*

Ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2000 e del decreto ministeriale 8 marzo 2001 viene applicata una riduzione del premio per quelle aziende che non rispettano i requisiti minimi in materia ambientale.

Per quanto riguarda il settore delle carni bovine il requisito minimo consiste nello stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente.

A tal fine viene verificata la regolarità dell'allevamento rispetto ai requisiti di cui alla legge regionale n. 37/1993 (PUA/PUAS).

In caso di mancato rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale è prevista una riduzione dell'aiuto fino ad un massimo del 7% dei benefici relativi al premio alla macellazione così come previsto dal decreto ministeriale 15 settembre 2000 e dal decreto ministeriale 8 marzo 2001.

4.3. *Esclusione dal premio a seguito di utilizzo sostanze ormonali.*

Nel caso in cui all'interno di un'azienda sia stata riscontrata, da parte degli enti preposti, la presenza o l'utilizzo illecito di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio o di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente, l'imprenditore viene escluso dal beneficio degli importi richiesti a premio così come previsto dalla normativa vigente.

Tale esclusione avviene con le medesime modalità sopra descritte nel caso di aziende che risultino essere state sanzionate per maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 727 del codice penale.

*Il direttore area organismo pagatore*
MIGLIORINI

**02A10044**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 3 giugno 2002, n. **3**.

**Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2002/2003 - Disposizioni applicative - Regolamento CE n. 2358/71.**

*Agli Assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome*

*All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - Foraggi - sementi*

*All'Ente nazionale risi*

*Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti*

*Alla Confederazione italiana produttori agricoli*

*Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana*

*Alla Confederazione italiana agricoltori*

*Alla Confederazione cooperative italiane*

*Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue*

*All'Unione nazionale cooperative italiane*

*All'Associazione generale cooperative agricole*

*All'Ente nazionale sementi elette*

*All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura*

*All'Istituto sperimentale per le colture foraggere*

*All'Unione nazionale delle ACLI - Consorzio coop. agricole*

*All'Assoseme - Associazione italiana costitutori*

*All'A.I.S. - Associazione italiana sementi*

*All'As.Se.Me. - Associazione sementieri mediterranei*

*All'Ispettorato centrale repressione frodi*

*Alla Rappresentanza italiana presso le Comunità europee*

*Alla Commission européenne - Direction generale VI-E-3*

*Ai Commissari di Governo presso le regioni*

*Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali*

Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie (regolamento CEE n. 2358/71 e successive modifiche) che disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione di sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime è prorogata, nelle more dell'emanazione di ulteriori disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 154/2002 del 12 gennaio 2002, del Consiglio, la circolare n. 5 del 4 aprile 2000 per la campagna di commercializzazione 2002/2003.

I contratti e le denunce di diretta moltiplicazione dovranno essere redatti su appositi moduli stampati e distribuiti dall'Ente risi, per le sole sementi di riso, e dall'AGEA per tutte le altre specie.

Gli imprenditori che usufruiscono del regime di sostegno di cui al regolamento (CE) in questione devono indicare, nell'apposito riquadro previsto dal modello di domanda di aiuto per superfici (regolamento (CE) 1251/1999), i riferimenti catastali delle particelle sulle quali si intende attuare la moltiplicazione di sementi certificate.

I fac-simili dei modelli Ente risi e AGEA sono allegati alla presente circolare. Nell'allegato 1 sono riportate le specie e gli importi dell'aiuto per la campagna 2002/2003 come da regolamento (CE) n. 154/2002.

Considerato che la modulistica per la compilazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, predisposta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, è stata resa disponibile soltanto nel mese di maggio 2002, ed al fine di consentire agli operatori un adeguato termine, la presentazione dei contratti e delle denunce di diretta moltiplicazione viene, contestualmente, prorogata al 30 luglio 2002.

Roma, 3 giugno 2002

*Il Ministro:* ALEMANNO

*Registrata alla Corte dei conti il 1º luglio 2002*
*Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 25*

ALLEGATO

**AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**
**AGEA** - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

2171

Domanda presentata per tramite di

Cod Descrizione Prov

**Reg. (CEE) n. 2358/71**

☐ CONTRATTO DI MOLTIPLICAZIONE

☐ DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE

**Raccolto anno 2002**

Spazio riservato all'Amministrazione

## QUADRO A - SEZ. I - IMPRESA SEMENTIERA

1

☐ Barrare se ditta individuale

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov Comune) — COMUNE — PROV — C.A.P.

**RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE**

2

CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

SESSO M F — DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov Comune) — COMUNE — PROV — C.A.P.

3

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO — RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 25/11/71 N. 1096 — LICENZA: NUOVA ☐ VARIATA ☐ INVARIATA ☐

DA — DATA RILASCIO (giorno mese anno)

## SEZ. II - DICHIARAZIONI

**Il sottoscritto (Impresa Sementiera)**

**aderisce alla proposta formulata dall'impresa Moltiplicatrice;**

☐ dichiara che non sono intervenute alla data attuale, modifiche riguardanti la licenza di produzione sementiera al quadro A/3

**oppure**

☐ allega copia autenticata della licenza di produzione sementiera indicata al quadro A/3 (solo se trattasi di nuova licenza o di modifiche a licenze già trasmesse in campagne precedenti)

**Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.**

Fatto a — il (giorno mese anno)

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera

ORIGINALE PER L'AGEA

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

2171

**COPIA PER L'E.N.S.E.**
**COPIA REGISTRATA PER L'IMPRESA MOLTIPLICATRICE**

# NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CONTRATTO/DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE - CAMPAGNA 2002/2003

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello, completo della documentazione richiesta. Le prime 3 copie dovranno essere depositate direttamente o inviate mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro la data indicata nella circolare di attuazione, al seguente indirizzo:

A.GE.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Le ultime due copie dovranno essere trattenute dal contraenti.

Barrare la casella "contratto di moltiplicazione", se il modello è utilizzato per la stipula di un contratto per la produzione di sementi certificate
oppure
la casella "denuncia di diretta moltiplicazione" se il modello è utilizzato dall'Impresa sementiera, diretta moltiplicatrice, per denunciare la propria coltivazione.

## QUADRO A

Tale quadro è riservato ai dati riferiti all'impresa Sementiera.

**SEZ. I** *IMPRESA SEMENTIERA*

**RIQUADRO 1.**

Per la corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:
*a) DITTA INDIVIDUALE*
Se il dichiarante è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente riportata la PARTITA IVA (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA). Inoltre, se sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA), mentre NON vanno indicati in questo riquadro i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA, che vanno invece riportati nel riquadro 2 relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE.
*b) ALTRO DICHIARANTE*
Se il dichiarante NON va barrata la relativa casella e vanno obbligatoriamente compilati i campi relativi alla PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE e CODICE FISCALE del dichiarante (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Nel caso in cui il dichiarante sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE e PROVINCIA di NASCITA.
In ogni caso riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del dichiarante.

**RIQUADRO 2.** - *RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DITTA INDIVIDUALE*

Per la corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:
*a) DITTA INDIVIDUALE*
Se il dichiarante è una ditta individuale e, sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.
*b) ALTRO DICHIARANTE*
Se il dichiarante NON è una ditta individuale, ma una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

**RIQUADRO 3.** - *LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA*

Indicare gli estremi della licenza di produzione sementiera e l'autorità che l'ha rilasciata, nonché la data di rilascio. Indicare, inoltre, utilizzando l'apposita casella, se trattasi di nuova licenza, di licenza che ha subito variazioni o di licenza rimasta invariata.

**SEZ. II** *DICHIARAZIONI*

Tale sezione è riservata alle dichiarazioni e alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera.

Se nel riquadro 3 è stato specificato che la licenza non ha subito variazioni, la ditta sementiera deve confermare tale dichiarazione barrando la relativa casella del presente riquadro. Se invece, il dichiarante ha indicato che trattasi di nuova licenza ovvero di licenza che ha subito variazioni, mai trasmesse all'amministrazione, la ditta sementiera deve barrare la seconda casella e allegare la fotocopia autenticata della licenza.

## QUADRO B

In tale quadro devono essere riportati i dati riguardanti l'impresa Moltiplicatrice o l'organizzazione associativa/cooperativa.

**SEZ. I** *IMPRESA MOLTIPLICATRICE*

Tale sezione non deve essere compilata nel caso di denuncia di diretta moltiplicazione.

**RIQUADRO 1.**

Per la compilazione di tale riquadro si rimanda alle istruzioni già impartite per l'Impresa Sementiera quadro A, Sez. I, riquadro 1.

**RIQUADRO 2.**

Per la dichiarazione del dati del rappresentante legale si rimanda alle istruzioni già impartite per il rappresentante legale dell'Impresa Sementiera quadro A, Sez. I, riquadro 2.

**SEZ. II** *RIEPILOGO SUPERFICI*

**RIQUADRO 1.**

Tale riquadro deve essere compilato obbligatoriamente se nel contratto, il contraente è una singola Impresa Moltiplicatrice e NON una organizzazione associativa/cooperativa di produttori moltiplicatori.

**Numero Domanda** - Indicare il numero della domanda di pagamento per superfici presentata dall'Impresa Moltiplicatrice, nella quale sono state dichiarate le particelle a sementi certificate (codice utilizzo 57).

**Totale superficie a semente** - Riportare il totale della superficie, espressa in ettari e are, dichiarata a sementi certificate (codice utilizzo 57) nella domanda di aiuto per superficie.

**RIQUADRO 2.**

Tale riquadro va obbligatoriamente compilato.

**Totale superficie oggetto del presente contratto** - Riportare il totale della superficie (ettari e are), oggetto del presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione, sulla quale si attua la moltiplicazione di semente certificata.

**Prospetto di riepilogo per specie/varietà/categoria** - Riportare la somma, espressa in ettari e are, delle superfici oggetto del presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione, raggruppate sulla base della specie, varietà e categoria della semente impiegata. I campi di tale prospetto sono i seguenti:

2171

**QUADRO B - SEZ. I - IMPRESA MOLTIPLICATRICE**

Barrare se ditta individuale

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

**RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE**

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

SESSO M F DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

**SEZ. II - RIEPILOGO SUPERFICI**

Numero della domanda di pagamento per superfici riportante le particelle a sementi (codice 057)

Totale superficie complessivamente dichiarata a sementi nella domanda di pagamento per superfici (codice 057) Ettari Are

Totale superficie oggetto del presente contratto Ettari Are

Riepilogo delle superfici sulle quali si attua la moltiplicazione di sementi ai fini del rispetto del presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione

| | Codice specie | Descrizione Varietà | Classe | Ettari | Are | | Codice specie | Descrizione Varietà | Classe | Ettari | Are |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 8 | | | | | |
| 2 | | | | | | 9 | | | | | |
| 3 | | | | | | 10 | | | | | |
| 4 | | | | | | 11 | | | | | |
| 5 | | | | | | 12 | | | | | |
| 6 | | | | | | 13 | | | | | |
| 7 | | | | | | 14 | | | | | |

**SEZ. III - DICHIARAZIONI**

**Il sottoscritto (Impresa moltiplicatrice o Diretto moltiplicatore o Organizzazione associativa/cooperativa)**

conviene che:

1 - La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'impresa Sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

2 - l'Impresa Moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa Sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

3 - Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

**Dichiara:**

1 Di essere una organizzazione associativa di produttori o una cooperativa agricola;

**Si allegano:**

1 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

2 Elenco dei produttori moltiplicatori facenti parte della forma associativa.

**Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.**

**Ai sensi della legge n. 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.**

Fatto a ______ il giorno mese anno

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ______ N. ______

RILASCIATO DA ______ il ___/___/___

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Moltiplicatrice o del Diretto Moltiplicatore

**ATTENZIONE: DA NON STACCARE**

**Codice specie** - Indicare il codice della specie già utilizzato per la dichiarazione delle particelle a sementi certificate nella domanda di aiuto per superfici. La tabella 1 riporta i codici e le relative descrizioni delle specie ammesse ad aiuto per la campagna 2002/2003.

**Descrizione Varietà** - Indicare obbligatoriamente la denominazione della varietà coltivata.

**Categoria** - Indicare il codice della categoria della semente impiegata, secondo la seguente codifica:

1 = prebase;
2 = base;
3 = 1° riproduzione;

**Ettari Are** - Riportare il totale della superficie, coltivata con semente certificata, riferita alla specie, varietà e categoria indicate.

**SEZ. III** *DICHIARAZIONI*

**Tale sezione** è riservata alle dichiarazioni e alla sottoscrizione dell'Impresa Moltiplicatrice o del diretto moltiplicatore o della organizzazione associativa/cooperativa di produttori moltiplicatori.

**Dichiarazioni:**
Qualora il contratto sia stipulato tra una Impresa Sementiera e una organizzazione associativa/cooperativa di produttori moltiplicatori, deve essere barrata la corrispondente casella.

**Allegati:**
Devono essere barrate le caselle corrispondenti ai documenti allegati.
Si richiama l'attenzione sulla necessità di allegare l'elenco dei soci e quindi di barrare la relativa casella, nel caso in cui il dichiarante sia una organizzazione associativa/cooperativa di produttori moltiplicatori. L'elenco suddetto deve contenere, per ciascun socio moltiplicatore, oltre ai dati anagrafici, fiscali e di domicilio, il numero della domanda di pagamento per superfici, il totale della superficie in essa dichiarata a semente certificata e quella per la quale viene stipulato il presente contratto.

**Sottoscrizione:**

Nel caso in cui la firma apposta dal moltiplicatore non sia autenticata, indicare i dati desunti da un documento di riconoscimento in corso di validità, di cui si deve allegare una copia (fronte retro).

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

**Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.**

| | **TABELLA 1** - Codifica delle specie |
|---|---|
| | **CEREALI** |
| 101 | Triticum spelta L. |
| | **OLEAGINOSE DA FIBRA** |
| 201 | Linum usitatissimum L. (lino tessile) |
| 202 | Linum usitatissimum L. (lino oleoso) |
| 203 | Cannabis sativa L. (monoico) |
| | **FORAGGERE GRAMINACEE** |
| 301 | Agrostis canina L. |
| 302 | Agrostis gigantea Roth. |
| 303 | Agrostis stolonifera L. |
| 304 | Agrostis capilaris L. |
| 305 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. og K.B. Presl. |
| 306 | Dactylis glomerata L. |
| 307 | Festuca arundinacea Schreb. |
| 308 | Festuca ovina L. |
| 309 | Festuca pratensis Huds. |
| 310 | Festuca rubra L. |
| 311 | Festulolium |
| 312 | Lolium multiflorum Lam. |
| 322 | Lolium perenne L. |
| 316 | Lolium x boucheanum Kunth |
| 317 | Phleum Bertolinii (DC) |
| 318 | Phleum pratense L. |
| 319 | Poa nemoralis L. |
| 320 | Poa pratensis L. |
| 321 | Poa palustris e Poa trivialis L. |
| | **FORAGGERE LEGUMINOSE** |
| 401 | Headysarum coronarium L. |
| 402 | Medicago lupulina L. |
| 403 | Medicago sativa L. (ecotipi) |
| 404 | Medicago sativa L. (varietà) |
| 405 | Onobrichis viciifolia Scop. |
| 406 | Trifolium alexandrinum L. |
| 407 | Trifolium hybridum L. |
| 408 | Trifolium incarnatum L. |
| 409 | Trifolium pratense L. |
| 410 | Trifolium repens L. |
| 411 | Trifolium repens L. var. giganteum |
| 412 | Trifolium resupinatum L. |
| 413 | Vicia sativa L. |
| 414 | Vicia villosa Roth. |

3170

**AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**
**AGEA** - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Reg. (CEE) n. 2358/71

Domanda presentata per tramite di

Cod. Descrizione Prov.

# DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

**dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.**
**Campagna di commercializzazione 2002/2003.**

## QUADRO A - AZIENDA

### SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

1

RICHIEDENTE

Barrare se ditta individuale

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV

2

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

3

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

### SEZ. II - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1

1 - accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE CODICE ABI CODICE CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO

AGENZIA

COMUNE

PROV.

C.A.P.

2

2 - emissione di assegno non trasferibile

ORIGINALE PER L'AGEA

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

COPIA MECCANOGRAFICA PER L'AGEA

3170

## QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI È RICHIESTO L'AIUTO

| | 1 SPECIE | 2 VARIETÀ | 3 Kg CERTIFICATI RICHIESTI AD AIUTO | 4 NUMERO CONTRATTO | 5 P. IVA DITTA SELEZIONATRICE | 6 NUMERO LOTTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |

**Il sottoscritto**

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate per le quantità indicate nel QUADRO B della presente domanda.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

**dichiara:**

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non aver presentato altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate nella campagna in corso per lo stesso lotto e per la stessa specie.

**allega:**

1 Fotocopia del certificato di attribuzione della Partita IVA (facoltativo);

2 Fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo);

3 Documentazione per richiedere le informazioni antimafia (certificato camerale);

4 Dichiarazione rilasciata dell'ENSE attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, n. [ ];

5 Dichiarazione rilasciata dalla ditta selezionatrice a cui il beneficiario ha ceduto la semente in natura, attestante la destinazione alla commercializzazione per la semina, del quantitativo di sementi oggetto della domanda di aiuto (art. 2 bis Reg. (CEE) n. 1686/72), n. [ ]

6 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

**Ai sensi della legge n. 675/96 si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.**
**Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.**

**Spazio riservato alla sottoscrizione**

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ______ N

RILASCIATA DA ______ IL __/__/__

FATTO A

il giorno mese anno

# NOTE ESPLICATIVE

## PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO ALLA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE PER LA CAMPAGNA 2002/2003

Il modello, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello e completo della documentazione richiesta, dovrà essere depositato presso l'AGEA entro la data indicata nella circolare di attuazione:

- In duplice copia, direttamente o inviata mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

**AGEA** - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

**QUADRO A - AZIENDA**

**SEZ. I** *(Dati identificativi dell'azienda)*

**RIQUADRO 1.** - *RICHIEDENTE*

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare l'attribuzione dell'aiuto. A tal fine è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:

*a) DITTA INDIVIDUALE*

Se il richiedente è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente riportata la PARTITA IVA del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA), *mentre* NON vanno indicati in questo riquadro i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA, che vanno invece riportati nel riquadro 3 relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE.

*b) ALTRO RICHIEDENTE*

Se il richiedente NON è una ditta individuale, NON va barrata la relativa casella e vanno obbligatoriamente compilati i campi relativi alla PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE e CODICE FISCALE del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE e PROVINCIA DI NASCITA.

**RIQUADRO 2.** - *DOMICILIO O SEDE LEGALE*

Riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

**RIQUADRO 3.** - *RAPPRESENTANTE LEGALE/ TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE*

Per la corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:

*a) DITTA INDIVIDUALE*

Se il richiedente è una ditta individuale e, sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.

*b) ALTRO RICHIEDENTE*

Se il richiedente NON è una ditta individuale, ma una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

**SEZ. II** *(Modalità di pagamento)*

Barrare una delle caselle previste, riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento sia l'accredito su conto corrente, bancario o conto Banco Posta, è necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

**QUADRO B** - *Quantitativi di semente per i quali è richiesto l'aiuto*

Per una corretta compilazione di questo quadro è necessario indicare per ciascun quantitativo di semente richiesto ad aiuto e riferito ad una specifica certificazione rilasciata dall'ENSE, le seguenti informazioni:

**RIQUADRO 1.** - *SPECIE*

Indicare la specie, riportando il codice relativo, deducibile dalla tabella 1.

**RIQUADRO 2.** - *VARIETÀ*

Indicare la denominazione della varietà così come riportata nella certificazione ENSE.

**RIQUADRO 3.** - *CHILOGRAMMI RICHIESTI AD AIUTO*

Indicare il quantitativo di semente richiesto ad aiuto, espresso in chilogrammi. Tale valore riguarda il quantitativo di semente certificato e avviato alla commercializzazione.

**RIQUADRO 4.** - *NUMERO CONTRATTO*

Indicare il numero di registrazione del contratto riportato nella certificazione ENSE a supporto del quantitativo richiesto.

**RIQUADRO 5.** - *PARTITA IVA DELLA DITTA SELEZIONATRICE*

Indicare la partita IVA della ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato e confezionato la semente, così come è indicata nella certificazione ENSE.

**RIQUADRO 6.** - *NUMERO LOTTO*

Indicare per ciascun quantitativo di semente richiesto a premio, il numero del lotto così come riportato nella certificazione ENSE.

**DICHIARAZIONI E ALLEGATI**

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare sotto la voce "allega", le caselle relative alla documentazione prodotta specificando, là dove richiesto, il numero degli allegati.

**Spazio riservato alla sottoscrizione**

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori.

**Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.**

| | **TABELLA 1** - Codifica delle specie |
|---|---|
| | **CEREALI** |
| 101 | Triticum spelta L. |
| | **OLEAGINOSE DA FIBRA** |
| 201 | Linum usitatissimum L. (lino tessile) |
| 202 | Linum usitatissimum L. (lino oleoso) |
| 203 | Cannabis sativa L. (monoico) |
| | **FORAGGERE GRAMINACEE** |
| 301 | Agrostis canina L. |
| 302 | Agrostis gigantea Roth. |
| 303 | Agrostis stolonifera L. |
| 304 | Agrostis capilaris L. |
| 305 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. og K.B. Presl. |
| 306 | Dactylis glomerata L. |
| 307 | Festuca arundinacea Schreb. |
| 308 | Festuca ovina L. |
| 309 | Festuca pratensis Huds. |
| 310 | Festuca rubra L. |
| 311 | Festulolium |
| 312 | Lolium multiflorum Lam. |
| 322 | Lolium perenne L. |
| 316 | Lolium x boucheanum Kunth |
| 317 | Phleum Bertolinii (DC) |
| 318 | Phleum pratense L. |
| 319 | Poa nemoralis L. |
| 320 | Poa pratensis L. |
| 321 | Poa palustris e Poa trivialis L. |
| | **FORAGGERE LEGUMINOSE** |
| 401 | Headysarum coronarium L. |
| 402 | Medicago lupulina L. |
| 403 | Medicago sativa L. (ecotipi) |
| 404 | Medicago sativa L. (varietà) |
| 405 | Onobrichis viciifolia Scop. |
| 406 | Trifolium alexandrinum L. |
| 407 | Trifolium hybridum L. |
| 408 | Trifolium incarnatum L. |
| 409 | Trifolium pratense L. |
| 410 | Trifolium repens L. |
| 411 | Trifolium repens L. var. giganteum |
| 412 | Trifolium resupinatum L. |
| 413 | Vicia sativa L. |
| 414 | Vicia villosa Roth. |

1/3

SPECIE: RISO (*ORYZA SATIVA*)

☐ CONTRATTO DI MOLTIPLICAZIONE (Quadri A,B,C)

☐ DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE (Quadri A,B)

Raccolto anno 2002

Spazio riservato all'Ente Risi

QUADRO A

SEZ. I - Impresa sementiera

IMPRESA SEMENTIERA PARTITA IVA 1

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

2

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA L. 25/11/71 N. 1096

DA

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 3

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II - Impresa moltiplicatrice

IMPRESA MOLTIPLICATRICE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov Comune) COMUNE PROV C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 2

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

2/3

QUADRO B

1

SUPERFICIE COLTIVATA SUDDIVISA PER VARIETA'

| VARIETA' | CATEG. SEME | SUPER. COLTIVATA | |
|---|---|---|---|
| | | ettari | are |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTALE SUPERFICIE COLTIVATA oggetto del presente contratto ettari are

2

DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE SUPERFICI (PAC) 2002

Numero della domanda

Totale della superficie utilizzata per la moltiplicazione delle sementi di riso ettari are

3

Il sottoscritto conviene che:

1 La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'impresa sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

2 L'impresa moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

3 Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

4

Si allegano:

1 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

(Solo in caso di diretta moltiplicazione):

2 copia autenticata della licenza sementiera, se variata rispetto a quella depositata presso l'Ente Nazionale Risi

Fatto a ______ il ______ giorno mese anno

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ______ N. ______

RILASCIATO DA ______ il ______

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa moltiplicatrice o del diretto moltiplicatore

3/3

**QUADRO C**

Il sottoscritto aderisce alla proposta formulata dall'Impresa Moltiplicatrice.

Il sottoscritto dichiara che:

☐ non sono intervenute variazioni nella propria licenza sementiera, già depositata presso l'Ente Nazionale Risi

☐ sono intervenute variazioni nella propria licenza sementiera.
Si impegna pertanto a trasmettere all'Ente Nazionale Risi una copia autenticata della nuova licenza sementiera, contestualmente all'invio dei contratti di moltiplicazione.

Fatto a ______________________ il __________
giorno mese anno

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera
(timbro e firma)

## NOTE ESPLICATIVE

**per la compilazione del contratto o denuncia di diretta moltiplicazione per la produzione di sementi certificate di riso.**

Il contratto (o la denuncia di diretta moltiplicazione), deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e firmato da entrambi i contraenti. L'originale e due copie, insieme alla documentazione richiesta, dovranno essere depositati direttamente o inviati mediante raccomandata **entro il 10 giugno 2002**, al seguente indirizzo:

Ente Nazionale Risi

Piazza Pio XI, 1 – 20123 MILANO

### QUADRO A

Barrare la casella "contratto di moltiplicazione", ovvero "denuncia di diretta moltiplicazione", a seconda che il modello sia utilizzato per la stipula di un contratto per la produzione di sementi certificate o che l'impresa sementiera diretta moltiplicatrice denunci la propria coltivazione.

**Sez. I - IMPRESA SEMENTIERA**

**Riquadro 1. - IMPRESA SEMENTIERA** Indicare la partita IVA, il Codice Fiscale e la ragione sociale e i dati relativi alla sede legale dell'Impresa sementiera o del Diretto moltiplicatore.

**Riquadro 2. – LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA**

Indicare gli estremi della licenza di produzione sementiera e l'autorità che la rilascia.

**Riquadro 3. - RAPPRESENTANTE LEGALE**

Indicare il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita. Indicare inoltre i dati relativi al domicilio del rappresentante legale.

**Sez. II - IMPRESA MOLTIPLICATRICE**

**Non indicare nulla se si tratta di denuncia di diretta moltiplicazione.**

**Riquadro 1. – IMPR. MOLTIPLICATRICE**

Indicare la partita IVA, la ragione sociale e i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) del moltiplicatore.

**Riquadro 2. - RAPPRESENTANTE LEGALE**

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il moltiplicatore non sia una persona fisica.

### QUADRO B

Il quadro B è riservato all'Impresa Moltiplicatrice **(anche nel caso di diretta moltiplicazione)**.

**Riquadro 1. – SUPERFICIE COLTIVATA**

Indicare il totale della superficie coltivata per ciascuna varietà e categoria di semente impiegata.

**Il totale della tabella corrisponde alla superficie coltivata oggetto del contratto**

| CODICE CATEGORIA SEME |
|---|
| 1 = prebase |
| 2 = base |
| 3 = 1° riproduzione |

**Riquadro 2. – DOMANDA PAGAMENTO SUPERFICI (PAC)**

Riportare il numero della domanda PAC in cui sono stati elencati i dati catastali delle particelle destinate alla produzione di sementi di riso.

Indicare inoltre il totale della superficie utilizzata per la moltiplicazione delle sementi di riso, corrispondente alla somma delle superfici coltivate oggetto di **tutti i** contratti stipulati dal moltiplicatore. Si tratta della somma delle superfici delle particelle catastali indicate con il codice "riso da seme" nell'ambito dell'utilizzo "risone" della domanda PAC.

Ai contratti stipulati da forme associative (cooperative e associazioni agricole), deve essere allegato l'elenco dei soci con il numero delle rispettive domande PAC.

### QUADRO C

Il quadro C è riservato all'Impresa Sementiera. **Non deve essere compilato se si tratta di denuncia di diretta moltiplicazione.**

**Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.**

ENTE NAZIONALE RISI
P.ZZA PIO XI, 1
20123 MILANO

REG. (CEE) N. 2358/71

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di RISO

Campagna di commercializzazione

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - Dati identificativi dell'azienda

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO 2

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) CODICE FISCALE 3

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

SEZ. II - Modalità di pagamento

1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI Codice CAB N. conto corrente Istituto

Agenzia Comune PROV. C.A.P.

2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

N. conto corrente Comune PROV. C.A.P.

3 - emissione di assegno non trasferibile

**QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI E' RICHIESTO L'AIUTO**

| VARIETA' | Kg richiesti | Numero contratto | Ditta Contraente | Ditta Selezionatrice | DATI E N S E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Numero lotto | Kg certificati |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate di riso per le quantità indicate nel QUADRO B della presente domanda.
A tale fine, sotto la propria responsabilità dichiara:
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non avere presentato, nella campagna in corso, altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di riso, per gli stessi quantitativi indicati nel Quadro B.

Allega:

[1] [ ] Visura della C.C.I.A.A. in cui risultano le generalità del legale rappresentante

ovvero

[2] [ ] Certificato di residenza (soltanto se non iscritto alla C.C.I.A.A.);

[3] [ ] **Solo per importi superiori a € 154.937**, certificato della C.C.I.A.A. corredato dell'apposita "dicitura antimafia", ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

[4] [ ] Dichiarazioni rilasciate dell'ENSE attestanti l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte

n. [ ];

[5] [ ] Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici a cui è stata ceduta la semente in natura, attestanti la destinazione alla commercializzazione per la semina delle sementi oggetto della domanda di aiuto (art. 1, par. 2 del Reg. (CE) n. 709/98)

n. [ ];

[6] [ ] Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici attestanti l'effettiva destinazione alla semina delle sementi certificate

n. [ ];

[7] [ ] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

**Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.**
**Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.**

Spazio riservato alla sottoscrizione

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
TIPO DOCUMENTO ____________
NUMERO ____________
RILASCIATO DA ____________
il ____________

Fatto a [ ]

il [ ]

**CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE 2002/2003 E 2003/2004**

**Aiuti applicabili nella Comunità**

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Designazione delle merci | Importo dell'aiuto | |
|---|---|---|---|
| | | 2002/03 | 2003/04 |
| | 1. CERES | | |
| 1001 90 10 | Triticum spelta L. | 14,37 | 14,37 |
| 1006 10 10 | Oryza sativa L. | | |
| | — varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3 | 17,27 | 17,27 |
| | — altre varietà a grani lunghi di lunghezza inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3 | 14,85 | 14,85 |
| | 2. OLEAGINEAE | | |
| ex 1204 00 10 | Linum usitatissimum L. (lino tessile) | 28,38 | 28,38 |
| ex 1204 00 10 | Linum usitatissimum L. (lino oleoso) | 22,46 | 22,46 |
| ex 1207 99 10 | Cannabis sativa L. (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %) | 20,53 | 20,53 |
| | 3. GRAMINEAE | | |
| ex 1209 29 10 | Agrostis canina L. | 75,95 | 75,95 |
| ex 1209 29 10 | Agrostis gigantea Roth. | 75,95 | 75,95 |
| ex 1209 29 10 | Agrostis stolonifera L. | 75,95 | 75,95 |
| ex 1209 29 10 | Agrostis capillaris L. | 75,95 | 75,95 |
| ex 1209 29 80 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. og K.B. Presl. | 67,14 | 67,14 |
| ex 1209 29 10 | Dactylis glomerata L. | 52,77 | 52,77 |
| ex 1209 23 80 | Festuca arundinacea Schreb. | 58,93 | 58,93 |
| ex 1209 23 80 | Festuca ovina L. | 43,59 | 43,59 |
| 1209 23 11 | Festuca pratensis Huds. | 43,59 | 43,59 |
| 1209 23 15 | Festuca rubra L. | 36,83 | 36,83 |
| ex 1209 29 80 | Festulolium | 32,36 | 32,36 |
| 1209 25 10 | Lolium multiflorum Lam. | 21,13 | 21,13 |
| 1209 25 90 | Lolium perenne L. | 30,99 | 30,99 |
| ex 1209 29 80 | Lolium x boucheanum Kunth | 21,13 | 21,13 |
| ex 1209 29 80 | Phleum Bertolinii (DC) | 50,96 | 50,96 |
| 1209 26 00 | Phleum pratense L. | 83,56 | 83,56 |
| ex 1209 29 80 | Poa nemoralis L. | 38,88 | 38,88 |
| 1209 24 00 | Poa pratensis L. | 38,52 | 38,52 |
| ex 1209 29 10 | Poa palustris e Poa trivialis L. | 38,88 | 38,88 |
| | 4. LEGUMINOSAE | | |
| ex 1209 29 80 | Hedysarum coronarium L. | 36,47 | 36,47 |
| ex 1209 29 80 | Medicago lupulina L. | 31,88 | 31,88 |
| ex 1209 21 00 | Medicago sativa L. (ecotipi) | 22,10 | 22,10 |
| ex 1209 21 00 | Medicago sativa L. (varietà) | 36,59 | 36,59 |

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Designazione delle merci | Importo dell'aiuto | |
|---|---|---|---|
| | | 2002/03 | 2003/04 |
| ex 1209 29 80 | Onobrichis viciifolia Scop. | 20,04 | 20,04 |
| ex 0713 10 10 | Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio) | 0 | 0 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium alexandrinum L. | 45,76 | 45,76 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium hybridum L. | 45,89 | 45,89 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium incarnatum L. | 45,76 | 45,76 |
| 1209 22 10 | Trifolium pratense L. | 53,49 | 53,49 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium repens L. | 75,11 | 75,11 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium repens L. var. giganteum | 70,76 | 70,76 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium resupinatum L. | 45,76 | 45,76 |
| ex 0713 50 10 | Vicia faba L. (partim) (favetta) | 0 | 0 |
| ex 1209 29 10 | Vicia sativa L. | 30,67 | 30,67 |
| ex 1209 29 10 | Vicia villosa Roth. | 24,03 | 24,03 |

**02A10045**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 6 agosto 2002*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9689 |
| Yen giapponese | 117,12 |
| Corona danese | 7,4275 |
| Lira Sterlina | 0,62790 |
| Corona svedese | 9,3565 |
| Franco svizzero | 1,4546 |
| Corona islandese | 83,14 |
| Corona norvegese | 7,5000 |
| Lev bulgaro | 1,9461 |
| Lira cipriota | 0,57372 |
| Corona ceca | 30,333 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 244,08 |
| Litas lituano | 3,4523 |
| Lat lettone | 0,5880 |
| Lira maltese | 0,4121 |
| Zloty polacco | 4,0605 |
| Leu romeno | 32126 |
| Tallero sloveno | 227,1978 |
| Corona slovacca | 44,244 |
| Lira turca | 1597000 |
| Dollaro australiano | 1,8391 |
| Dollaro canadese | 1,5486 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,5574 |
| Dollaro neozelandese | 2,1505 |
| Dollaro di Singapore | 1,7172 |
| Won sudcoreano | 1166,56 |
| Rand sudafricano | 10,3503 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**02A10253**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Trasferimento ed intestazione all'ARPAM - Dipartimento provinciale di Macerata, servizio acque, delle autorizzazioni ministeriali ad eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche ufficiali di acque minerali.

Con decreto direttoriale n. 3449 del 9 luglio 2002 le autorizzazioni ministeriali ad eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche ufficiali di acque minerali di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1993, n. 2366 ed al decreto dirigenziale 31 maggio 1996, n. 2954, sono state trasferite ed intestate all'ARPAM - Dipartimento provinciale di Macerata, servizio acque.

**02A10054**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 63 del 14 settembre 2001, adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM.

Con ministeriale 8 luglio 2002, è stata approvata, di concerto coni il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 14 settembre 2001, con la quale sono state apportate modificazioni all'art. 10 del regolamento del fondo di previdenza generale, concernente la disciplina dei riscatti.

**02A09975**

### Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 30 novembre 2001 dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro.

Con ministeriale 8 luglio 2002, è stata approvata, di concerto coni il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro in data 30 novembre 2001, concernente l'aumento del contributo soggettivo annuo nonché la riduzione dell'aliquota di computo del contributo integrativo.

**02A09974**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

### Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Cooperativa Terremerse S.c.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 31496 del 19 giugno 2002, la ditta «Cooperativa Terremerse S.c.r.l.», con sede legale in Bagnacavallo (Ravenna), via Cà del Vento n. 21, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metabolici in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2, del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3, del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1, del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5, del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6, del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: prove di impatto ambientale (selettività su insetti utili).

**02A10000**

# COMUNE DI ARRE

**Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002**

Il comune di Arre (provincia di Padova) ha adottato il 28 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

*(Omissis).*

Avvertenza:

la presente deliberazione rettifica quella già pubblicata nel supplemento ordinario n. 131 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2002, pagina 10, seconda colonna.

*(Omissis).*

1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote differenziate, *omissis*, applicate già negli anni 2000 e 2001, compresa la medesima detrazione per abitazione principale di L. 200.000 - € 103,30, *omissis:*

1. area fabbricabile: applicazione aliquota del 6 per mille;

2. abitazione principale: applicazione aliquota del 5 per mille;

3. alloggio ceduto in uso a familiare: applicazione aliquota del 5 per mille;

4. detrazione per abitazione principale: L. 200.000 - € 103,30.

*(Omissis).*

**02A10078**

# COMUNE DI ATRANI

**Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002**

Il comune di Atrani (provincia di Salerno) ha adottato il 25 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

*(Omissis).*

Le aliquote confermate sono le seguenti:

5. per mille per la prima abitazione con detrazione pari a € 103,29;

5. per mille per i fabbricati locati per l'intero anno con contratto regolarmente registrato;

7. per mille per tutti gli altri immobili.

*(Omissis).*

**02A10079**

# COMUNE DI BRACIGLIANO

**Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002**

Il comune di Bracigliano (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

*a)* unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa) compresi gli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi degli articoli 817 e 818 del codice civile ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999 e della circolare 25 maggio 1999, n. 314/E:

aliquota quattro per mille;

detrazione L. 200.000 pari a € 103,29;

*b)* altri immobili:

aliquota sette per mille.

*(Omissis).*

**02A10080**

# COMUNE DI CAPONAGO

**Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002**

Il comune di Caponago (provincia di Milano) ha adottato il 23 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

*(Omissis).*

1. Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura:

del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonché alle sue pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto;

del 7 per mille per gli altri immobili.

2. Di confermare, per l'anno 2002, nella misura di € 103,29. (pari a L. 200.000.), stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e modificato dall'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, con rinuncia, pertanto ad avvalersi della possibilità di riduzione d'imposta o di aumento della detrazione, prevista dal successivo comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

*(Omissis).*

**02A10081**

## COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Cavallino - Treporti (provincia di Venezia) ha adottato il 7 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

*(Omissis).*

1) Di confermare, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 2002 alle varie fattispecie di unità immobiiari, come di seguito specificato:

aliquota al 4 per mille, (minimo previsto dalla legge):

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per le relative pertinenze (garage, magazzino, soffitta comprese nelle rispettive categorie catastali), purché ubicate nello stesso immobile o mappale;

per le abitazioni in cui sono in corso lavori di ristrutturazione o di restauro e che diventeranno abitazione principale dei soggetti passivi entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto a seguito di presentazione, all'ufficio tributi I.C.I., di autocertificazione, pena la decadenza del beneficio e recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e sanzioni amministrative previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori-figli) come dovrà risultare da autocertificazione da parte del proprietario, tale aliquota spetta soltanto per un' altra unità immobiliare oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire dell'aliquota ridotta;

aliquota al 7 per mille:

per i terreni agricoli e non, per le aree fabbricabii, e per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le residenze secondarie e le abitazioni affidate con contratto registrato a soggetti qui residenti o dimoranti stabilmente, per ragioni di lavoro o studio, nonché per i garage, magazzini, soffitte ed altro, non ubicati nello stesso immobile o mappale dell'abitazione principale;

aliquota al 5,8 per mille:

per le abitazioni concesse in affitto con regolare contratto registrato, su accordo del comune e proprietari o associazioni della proprietà edilizia, da comprovarsi mediante autocertificazione del proprietario da presentare all'ufficio tributi - I.C.I., a norma dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998;

aliquota al 5 per mille:

per le attività produttive e commerciali se nel corso del 2002 vengono effettuati lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

2) di applicare una detrazione di € 103,30 (pari a L. 200.000) per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

3) di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di applicare l'ulteriore detrazione di € 61,98 (pari a L. 120.000) (detrazione complessiva L. 165,27) per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* titolari di pensione sociale;

*b)* portatori di handicap riconosciuto al 100%;

*c)* ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.

L'ulteriore detrazione potrà essere applicata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate condizioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.

Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un'autocertificazione, con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti;

5) l'autocertificazione deve intendersi valida fintanto che non intervengano condizioni modificative (stipula o rinnovo contratto, cambio inquilino, diritto all'ulteriore detrazione) e deve essere prodotta all'ufficio tributi I.C.I. nei termini, peraltro non perentori, previsti per il pagamento dell'imposta che sono il 1º luglio 2002 e il 20 dicembre 2002, a seconda che le variazioni delle condizioni si siano verificate nel primo o nel secondo semestre 2002.

L'autocertificazione deve riportare i dati anagrafici dell'interessato, gli identificativi catastali dell'unità immobiliare e la motivazione.

*(Omissis).*

**02A10082**

## COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Città di Castello (provincia di Perugia) ha adottato il 12 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

*(Omissis).*

Di stabilire per l'anno 2002 l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

*a)*: aliquota, ridotta, abitazione principale: 5,75 per mille;

aliquota - ridotta - pari al 5,75 per mille a favore dei soggetti che concedono l'immobile in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto regolarmente registrato, previa modifica al regolamento comunale a valere dal 1º gennaio 2002;

aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili: 7 per mille;

di lasciare invariata rispetto all'anno 2001 la riduzione della detrazione per l'abitazione principale fissata a L. 252.000 (€ 130,15);

*b)* di stabilire che l'agevolazione per i soggetti che concedono l'immobile in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado riguardi l'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione spettante per abitazione principale.

*(Omissis).*

**02A10083**

## COMUNE DI FAVER

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Faver (provincia di Trento) ha adottato il 26 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

*(Omissis).*

Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. così come segue:

4 per mille per le abitazioni principali e per gli altri fabbricati;

6 per mille per le aree edificabili;

dando contestualmente atto che la detrazione per l'abitazione principale rimane invariata a € 103,29.

*(Omissis).*

**02A10084**

## COMUNE DI CARMIGNANO

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Carmignano (provincia di Prato) ha adottato il 26 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

*(Omissis).*

1) di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per l'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) da applicare, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, da parte delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta residenti nel comune e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa anch'essi residenti nel comune;

3) di dare atto che, come stabilito dal vigente regolamento comunale in materia:

ai fini delle agevolazioni si considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locata, quando questi abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

il trattamento fiscale riservato ai fini I.C.I. all'abitazione principale è esteso ad una pertinenza dell'abitazione principale, individuata (a norma dell'art. 6 del regolamento) nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

si considera pertinenza dell'abitazione principale una sola unità immobiliare individuata tra quelle classificate o classificabili catastalmente nelle categorie C/2, C/6 o C/7;

il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della abitazione nella quale dimora abitualmente;

la pertinenza non sia locata e sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; in caso di titolarità di più immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, il trattamento fiscale per l'abitazione principale è esteso esclusivamente ad una sola unità immobiliare (C/2, C/6 o C/7) a scelta del contribuente. Gli altri fabbricati non usufruiscono del trattamento agevolato;

la detrazione di imposta spetta esclusivamente per l'abitazione principale. Se l'ammontare dell'unica detrazione spettante non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza, come sopra individuata, dell'abitazione principale medesima;

4) di stabilire per l'anno 2002 la detrazione nella misura di € 104,00 (L. 201.372) complessive per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 8, comma 2, salvo quanto stabilito al punto successivo;

5) di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale nella misura complessiva di euro 208,00 pari a L. 402.744 (anziché di € 104,00) a favore dei seguenti soggetti:

*A*. contribuenti il cui nucleo familiare, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 1° gennaio 2002, e da eventuali familiari a loro carico, che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

I. reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2001 del nucleo familiare non superiore ai seguenti limiti:

€ 8.000,00 (L. 15.490.160) per i nuclei composti da una sola persona, che sia anche pensionato;

€ 12.000,00 (L. 23.235.240) per i nuclei composti da due o più persone, sempre a condizione che i componenti del nucleo siano esclusivamente pensionati o familiari a loro carico;

II. il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2001 del nucleo familiare derivi esclusivamente da pensioni, dall'abitazione principale e sue eventuali pertinenze, ed eventualmente dalla rendita catastale di piccoli appezzamenti di terreno agricolo sui quali non vengano esercitate attività agricole in forma imprenditoriale;

III. il contribuente e gli altri componenti del suo nucleo familiare non possiedano in tutto il territorio nazionale altri immobili oltre all'abitazione per la quale si richiede la detrazione, alle sue eventuali pertinenze ed ai piccoli appezzamenti agricoli di cui al punto II;

IV. l'abitazione per la quale si richiede la detrazione di € 208,00 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9;

*B.* contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone con handicap grave permanente, ai sensi della legge n. 104/1992, o persone a cui sia stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della legge n. 18/1980, che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

I. il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2001 del nucleo familiare non sia superiore a € 15.000 (L. 29.044.050);

II. il contribuente e gli altri componenti del suo nucleo familiare non possiedano in tutto il territorio nazionale altri immobili oltre all'abitazione per la quale si richiede la detrazione, alle sue eventuali pertinenze ed eventualmente a piccoli appezzamenti di terreno agricolo sui quali non vengano esercitate attività agricole in forma imprenditoriale;

III. l'abitazione per la quale si richiede la detrazione di € 208,00 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9.

I requisiti indicati al punto *A* o al punto *B* devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2002; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2002 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile.

6) di stabilire che per usufruire della detrazione di € 208,00 il contribuente debba presentare all'ufficio tributi una domanda redatta su apposito modulo, da cui risultino le condizioni sopra indicate. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2002 o, se il contribuente acquisisce l'immobile adibito ad abitazione principale dopo detto termine, entro il 20 dicembre 2002. Qualora non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il competente ufficio comunale respinge la domanda con provvedimento motivato e richiede al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta. In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il comportamento del contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di incertezza, o comunque sI verifichi una delle cause di non punibilità previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

*(Omissis).*

**02A10085**



GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651184/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 36910 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINNESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 21013 | **GALLARATE (VA)** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Puricelli, 1 | 0331 | 786644 | 782707 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Corso Italia, 132/134 | 095 | 934279 | 7799877 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662173 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via Roma, 114 | 049 | 8760011 | 8754036 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Vicolo Terese, 3 | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 0 7 *

€ 0,77